

La Santa Sede e il ripudio della dottrina della scoperta tra riduzionismo e negazione di responsabilità

**[The Holy See and the repudiation of the doctrine of discovery
between reductionism and denial of responsibility]**

*Cristiana Fiamingo**

Abstract

Anche se la recente ricusazione della dottrina della scoperta da parte del Vaticano è davvero benvenuta, il silenzio in merito a qualsiasi responsabilità politica per quelle bolle papali, vecchie di 500 anni, che autorizzavano le potenze coloniali a impadronirsi delle terre indigene, significa che la battaglia è vinta solo a metà. Ancor più negativamente, il fatto che il Vaticano abbia evitato ogni riferimento al collegamento tra i crimini di massa avallati contro i non cristiani e le loro conseguenze, indica che il bersaglio è stato mancato. Le bolle, infatti, sono state emanate dai «rappresentanti di Dio sulla Terra» e una tale negazione implicita è una debolezza strutturale che difficilmente potrebbe completare quella «architettura della riconciliazione» a cui si dice Papa Francesco miri. Questo saggio si propone di rievocare le testimonianze storiche della responsabilità diretta e indiretta del Papato, discutendo le circostanze che sono all'origine dell'organizzazione gerarchica di questo mondo, che ha avuto un impatto non solo sul continente americano ma anche su quello africano, con conseguenze permanenti su generazioni dei suoi popoli e dei loro discendenti nella diaspora.

Although the Vatican's recent rejection of the doctrine of discovery is indeed welcome, its silence on any political responsibility for those 500-year-old papal bulls that authorized colonial powers to seize indigenous lands means that the battle is only half won. Worse still, the Vatican's avoidance of any connection between the mass crimes endorsed against non-Christians and their consequences indicates that it is missing the point. As the bulls were issued by «representatives of God on Earth», such an implicit denial is a structural weakness that could hardly round off the «architecture of reconciliation» Pope Francesco is said to be aiming at. This essay aims to recall historical evidence of the Papacy's direct and indirect responsibility while discussing the circumstances lying at the origins of the hierarchical organization of this world, which impacted not only the American but also the African continent, with permanent consequences for generations of its peoples and their descendants in the diaspora.

Parole-chiave: Dottrina della scoperta – Papato – Storia del diritto internazionale – Diritti umani – Colonialismo – Autoctoni – Africa – Riparazioni.

Keywords: Doctrine of discovery – Papacy – History of International Law – Human Rights – Colonialism – Autochthonous – Africa – Reparations.

* Docente di Storia e Istituzioni dell'Africa presso l'Università degli Studi di Milano. Il testo è stato sottoposto a doppio referaggio cieco. Responsabile del controllo editoriale: Laura Abruzzese.

SOMMARIO: 1. La dottrina della scoperta e il suo ripudio. 2. Le Bolle papali della dottrina della scoperta e l’Africa. 3. Responsabilità dirette e indirette nella tratta atlantica. 4. Prodromi del diritto internazionale e di tutela dei diritti umani. 5. Il persistente mandato morale del “crimine perfetto”. 6. All’origine dell’«*unspeakable abyssal line*». 7. Le ambizioni della *11th Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues* del 2012. 8. Conclusioni.

1. La dottrina della scoperta e il suo ripudio

Lo scorso 30 marzo 2023, attraverso una Nota congiunta dei Dicasteri per la Cultura e l’Educazione e per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, la Santa Sede ha ripudiato ufficialmente la dottrina della scoperta. Ne ha dato informazione pubblica attraverso l’edizione on-line de’ L’Osservatore Romano¹, accanto a una serie di approfondimenti ritenuti necessari a giustificare la scelta operata. Tanto la Nota quanto, in particolare, l’intervista al cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, che la correda, tuttavia, dimostrano alcune vulnerabilità se non una certa manipolazione della lettura del passato che potrebbe travalicare in negazionismo.

L’Osservatore Romano è un quotidiano edito dal Dicastero per la comunicazione della Santa Sede con pari dignità rispetto a Radio Vaticana o Vatican Media. Ancorché l’unico organo ufficiale riconosciuto dalla Santa Sede siano gli *Acta Apostolicae Sedis*, la stessa riconosce anche L’Osservatore Romano come tale, limitatamente alla divulgazione di documenti ufficiali e a specifiche rubriche (*Nostre Informazioni* o *Santa Sede*): pertanto, si tratta di fonte accreditata e preposta a rendere di pubblico dominio le scelte della Chiesa.

La dottrina della scoperta si fonda su un principio del diritto internazionale pubblico, di costituzione risalente e ormai superato nella sua concezione originaria, che asserisce che nel momento in cui una nazione “scopra” una terra acquisisce diritti su di essa. Tale dottrina prese forma a partire dal XV secolo, quando, a cominciare da Portogallo e Spagna, le corone europee si arrogarono diritti di sovranità e proprietà sulle terre scoperte in Africa e nel Nuovo Mondo, disconoscendo le istituzioni politiche già presenti in quelle regioni. Su questa dottrina, come vedremo, si è legittimato l’intero costrutto coloniale, in quanto garantiva agli esploratori la possibilità di rivendicare la *terra nullius*: ancorché quelle terre fossero abitate, non lo erano da cristiani. Di qui l’importanza del disconoscimento della dottrina dal soglio pontificio che l’aveva legittimata. Si tratta di un significativo passo nel senso dello smantellamento di un immaginario coloniale che ha reso possibile l’oggettivazione, la sistematica rapina con correlati eccidi, se non genocidi, degli autoctoni e l’appropriazione delle loro terre, attraverso artefatti giuridici d’importazione. Un immaginario difficile da scardinare.

¹ *La “dottrina della scoperta”. Nota congiunta dei Dicasteri per la cultura e l’educazione e per il servizio dello sviluppo umano integrale*, in L’Osservatore Romano, 30 marzo 2023.

In che consiste il ripudio? Lo spiega la Nota congiunta in due punti nodali: il quinto e il sesto. Cominciamo dal quinto, dove si afferma che:

Il concetto giuridico di ‘scoperta’ è stato dibattuto dalle potenze coloniali a partire dal XVI secolo e ha trovato particolare espressione nella giurisprudenza ottocentesca dei tribunali di diversi Paesi, cui la scoperta di terre da parte dei coloni concedeva il diritto esclusivo di estinguere, mediante acquisto o conquista, il titolo o il possesso di quelle terre da parte delle popolazioni indigene. Alcuni studiosi hanno sostenuto che la base della suddetta ‘dottrina’ si trova in diversi documenti papali, come le Bolle *Dum Diversas* (1452), *Romanus Pontifex* (1455) e *Inter Caetera* (1493)².

Innanzitutto, appare evidente come, subordinando alle discussioni sviluppatesi attorno a tale dottrina, tra il 1500 e il 1800, la specifica che «alcuni studiosi» avrebbero ravvisato nelle Bolle della seconda metà del XV secolo la base della “dottrina della scoperta” (virgolettata), una tale conclusione sia subita e non condivisa con convinzione. Affronteremo questo passaggio della storia del pensiero politico e del diritto internazionale più oltre, ma il punto è rafforzato dalla citata intervista al Cardinale Michael Czerny, in cui sostiene:

Prima di tutto, dobbiamo pensare che una Bolla è una decisione o un decreto con un sigillo, ma non è magistero, non è dottrina, non è insegnamento. È un qualcosa di puntuale che un Papa fa come capo di Stato in rapporto con altri capi di Stato. Verso la fine del Quattrocento, il Papa ha voluto mettere ordine ed evitare la guerra tra la Corona spagnola e la Corona portoghese nel loro affanno di colonizzare il cosiddetto Nuovo Mondo. Non si trattava tanto di aprire una nuova strada, ma di controllare ciò che accadeva e ciò che era inevitabile. Il Papa ha utilizzato i suoi strumenti nello sforzo di mettere ordine. Nel farlo ha usato un linguaggio ed espressioni che per noi oggi sono totalmente inaccettabili, ma all’epoca era il modo in cui la gente parlava. Il Papa voleva mantenere la pace³.

Qui sembra falsificarsi la storia. Si svia l’attenzione sull’obiettivo pacificatore – che nessuno intende negare – rispetto all’effettiva relazione tra il Papato e le Casate regie dell’epoca. Questo è evidenziato proprio dalle espressioni contenute nei testi delle Bolle, nell’indirizzare le decisioni politiche delle corti di Portogallo e Spagna, ma anche dalle pratiche che richiedevano ratifica papale dei trattati e delle decisioni prese⁴.

Il sesto punto della Nota – insistendo su una pratica delle Bolle dissociata dal magistero della Chiesa – dichiara:

La ‘dottrina della scoperta’ non fa parte dell’insegnamento della Chiesa cattolica. La ricerca storica dimostra chiaramente che i documenti papali in questione, scritti in un periodo storico specifico e legati a questioni politiche, non sono mai stati

² *Ibidem*.

³ *La Chiesa rifiuta ogni parola o azione che non riconosce la dignità umana. Intervista con il cardinale Czerny*, in *L’Osservatore Romano*, 30 marzo 2023.

⁴ Si veda oltre il paragrafo 2.

considerati espressioni della fede cattolica. Allo stesso tempo, la Chiesa riconosce che queste Bolle papali non riflettevano adeguatamente la pari dignità e i diritti dei popoli indigeni. La Chiesa è anche consapevole del fatto che il contenuto di questi documenti è stato manipolato a fini politici dalle potenze coloniali in competizione tra loro, per giustificare atti immorali contro le popolazioni indigene, compiuti talvolta senza l'opposizione delle autorità ecclesiastiche. È giusto riconoscere questi errori, riconoscere i terribili effetti delle politiche di assimilazione e il dolore provato dalle popolazioni indigene, e chiedere perdono. Inoltre, Papa Francesco ha esortato: ‘Mai più la comunità cristiana potrà lasciarsi contagiare dall’idea che una cultura sia superiore alle altre, o che sia legittimo ricorrere a modi di coercizione degli altri’⁵.

Anche qui sembra che virgolettando la “dottrina della scoperta” ed evidenziando le “manipolazioni” delle potenze coloniali, nonché sminuendo le responsabilità della Chiesa in atti esperiti su suo mandato, più che non «compiuti talvolta senza l’opposizione delle autorità ecclesiastiche», traspaia la volontà di voler enucleare tale dottrina dagli insegnamenti della Chiesa cattolico-romana che, quale autorità morale riconosciuta, impartiva necessariamente attraverso i suoi comportamenti. Al tempo stesso, con tale inciso sembra volersi scaricare una responsabilità diretta della Chiesa ai tempi in cui esercitava potere secolare attraverso quelle Bolle, quelle direttive che volontariamente esprimeva per indirizzare il potere regio, e non certo quale riflesso delle manipolazioni di quest’ultimo.

2. *Le Bolle papali della dottrina della scoperta e l’Africa*

Si rimanda al testo in latino e italiano delle Bolle in cui si ravvisa la matrice della dottrina della scoperta, e in particolare alla *Dum diversas*⁶, garantite dall’encomiabile progetto *Cathopedia*⁷, al fine di permettere di recepire il tono e in nome di chi i Papi si esprimessero e la conclusiva minaccia. Si possono meglio così comprendere le implicazioni rispetto ai diritti che il Papa stabiliva potessero essere esercitati (in sintesi, sottrazione e possesso di terre e riduzione in schiavitù in perpetuo dei loro abitanti) quali conseguenze dell’atto della scoperta. Seppure questo non venga mai esplicitato come una dottrina, è rilevabile dal tono e dai contenuti espressi che si stabilisca con perentorietà la superiorità “di fatto” dei Re cristiani sul resto del mondo che verrà conosciuto. Tono e parole usate da Papa Niccolò V (1447–1455) in questa Bolla del 1452, non danno adito a dubbi in merito al mandato divino di cui si sentiva investito il Papa nell’emettere tali direttive, e di

⁵ *La “dottrina della scoperta”*, cit.

⁶ Si veda la traduzione operata dal progetto *Cathopedia*: https://it.cathopedia.org/wiki/Dum_Diversas. Per i riferimenti alle Bolle papali, oltre al più immediato (ma incompleto) sito *Cathopedia*, per i testi tradotti, si veda P.O. Adiele, *The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans 1418-1839*, Georg Olms Verlag, 2017.

⁷ Il progetto in fieri dell’associazione *Qumran*, *Cathopedia*, nasce nel 2006 ad opera dei padri Paolo e Giovanni Benvenuto e intende usufruire delle possibilità offerte dall’informatica per avvicinare il vasto pubblico alla cultura cattolica.

come fosse talmente sicuro della pregnanza di tale mandato da assicurare perdono eterno a chiunque sostenesse monetariamente, o con altre azioni, quest’impresa e da ammettere, inoltre, copie autenticate della Bolla affinché fossero divulgate nelle quattro direzioni della rosa dei venti. In chiusura, Il Papa ammonisce esplicitamente quanti non ne avessero rispettato il mandato di meritare lo sdegno di Dio e degli Apostoli Pietro e Paolo. Va ricordato come il primo sia ritenuto fondatore della Chiesa, ovvero di come questa fosse una palese minaccia di scomunica⁸.

La successiva Bolla *Romanus Pontifex*, del 1455, è rivolta al Principe cadetto Enrico detto il Navigatore (1394-1460) e a suo padre Alfonso V, Re del Portogallo. La solerzia del primo nel realizzare l’arsenale di Sagres, nell’Algarve, garantirà al padre e al fratello primogenito che gli succederà al trono, Joao II, e al successore Manoel, il primato nel raggiungimento e nell’esplorazione delle coste dell’Africa, permettendo non solo la “scoperta” di numerosi regni e il controllo delle coste orientali già nel 1515, ma anche documentate ingerenze nei consolidati regni del ManiCongo (1482), dell’Etiopia (1555) e del Mwene Motapa (1560)⁹.

Con tale Bolla, infatti, il Papa Niccolò V non autorizzerà soltanto la sconfitta dei musulmani (Saraceni) e la conquista delle loro terre, ma anche di pagani e “nemici di Cristo” (non-Cristiani), consentendo esplicitamente l’occupazione delle coste africane fino alla Guinea e garantendo ai portoghesi il monopolio della rotta verso le Indie che carezzava il progetto del cadetto Enrico¹⁰. Così sono state gettate le basi dei sistemi di dominazione schiavisti e razzisti, giustificando, con tale investitura ufficiale, la nascita dell’emporio degli schiavi che aveva sede a Lisbona¹¹. Visti i toni della *Romanus Pontifex*, è impossibile disconnettere la perentorietà del suo mandato dalla durezza dei rapporti là instaurati e dalle pretese di controllo, sfociate nella deriva schiavista che hanno deteriorato nei decenni i positivi rapporti inizialmente instaurati tra Manoel e Alfonso Mvemba Nzinga, il ManiCongo¹². La cacciata dei portoghesi dai menzionati regni per le inclinazioni

⁸ Si veda Ch. Mark e Soong-Chan Rah, *Unsettling Truths: The Ongoing, Dehumanizing Legacy of the Doctrine of Discovery*, InterVarsity Press, 2019, in particolare, il I capitolo.

⁹ Oltre ad un arsenale navale, quello di Sagres era un vero e proprio laboratorio interdisciplinare per provvedere i navigatori portoghesi degli strumenti tecnici (mappe, astrolabi, vele quadrate o latine per superare i venti alisei), utili all’esplorazione costiera atlantica che partirà dal 1415 con l’arrivo a Ceuta, e con l’esplorazione dell’isola di Madeira (primo caso di ridenominazione di un luogo col nome di un prodotto funzionale all’esplorazione europea) nel 1418.

¹⁰ Si consideri come, al di là di una competizione per l’occupazione delle Canarie tra Spagna e Portogallo, iniziata già nel corso del ‘300, nel 1434 fosse stato doppiato dai portoghesi Capo Bojador, Capo Bianco dal 1441 e come nel 1455 esploratori italiani su navi portoghesi avessero esplorato il Gambia e il Senegal, per raggiungere Capo Verde l’anno seguente.

¹¹ Si presume che, attorno al 1460 (ovvero prima del fenomeno conosciuto come “tratta atlantica”), l’importazione degli schiavi in Portogallo abbia raggiunto l’invio di 7/800 schiavi all’anno.

¹² È possibile seguire tale rapporto anche attraverso il catalogo *Alguns documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo Acerca das Navegações e conquistas portuguezas, publicados por ordem do Governo de Sua Majestade Fidelíssima ao celebrar-se a commemoração quadricentenaria do descobrimento de America*, Imprensa Nacional, 1892, conservato alla Biblioteca Nacional de Lisboa in cui compare copia delle lettere scambiate tra il re del Portogallo

predatorie esterne, nonché le imposizioni della Chiesa, irrispettosa, ad esempio, dei rituali copti – laddove i gesuiti saranno cacciati dall’Etiopia¹³ –, ha dimostrato la determinazione a non permettere l’instaurarsi di uno scenario coloniale, in quella prima fase, e la forza per farlo. Una forza resa inane a fronte dell’asimmetria degli armamenti e delle forze in campo, dato il progressivo svuotamento di giovani uomini validi grazie alla tratta e lo sbandamento che la conseguente distruzione delle unità politiche locali questo commercio infame ha determinato.

Ma vediamo alcuni passaggi significativi della *Romanus Pontifex* (1455), per discernerne il mandato e la sua estensione dal Golfo di Guinea alle “scoperte a venire”:

Immensa è la nostra gioia nell’apprendere che il nostro caro figlio, Principe di Portogallo [...] ha recato il Nome di Dio nelle terre più remote e sconosciute e ha condotto fra le braccia della Chiesa Cattolica perfidi nemici di Dio e di Cristo, quali i Saraceni e gli Infedeli [...] Noi, dopo cauta deliberazione [...] abbiamo concesso al Re Alfonso il diritto, totale e assoluto, di invadere, conquistare e soggiogare tutti i paesi dominati dai nemici di Cristo, Saraceni o Pagani [...]. Desideriamo [...] che lo stesso Re Alfonso, il Principe e tutti i loro successori, occupino e possiedano in diritto esclusivo le isole suddette [dell’Oceano], i porti ed i mari che diremo in seguito, e vietiamo a tutti i fedeli Cristiani di violare [...] la sovranità del detto Alfonso e dei suoi successori. Fra le conquiste già fatte, o che si faranno, tutte quelle che si estendono fino al Capo Bojador e al Capo Non, alla costa di Guinea ed a tutto l’Oriente sono in perpetuo ed in avvenire sotto la sovranità del Re Alfonso¹⁴.

La Bolla, che stabilisce la prassi della licenza papale sulle acquisizioni territoriali, anticipa l’*Aeterni Regis Clementia* (1481) con cui il Papa Sisto IV

Manoel e il *mani*Congo Mvemba Nzinga (battezzato col nome di Alfonso) e parte del famoso *Regimento* (pp. 279-289) inviato da Manoel al suo omologo congoleso. In questo documento si descrivevano i comportamenti attesi che avrebbero messo la monarchia del *mani* all’altezza di quella portoghese ma, soprattutto, le pretese di Manoel che gli fosse riferito il potenziale economico del regno, tra quantità disponibile, origine e intermediari eventuali, rispetto alle merci richieste, tra schiavi, rame e avorio (p. 285). Così è stato introdotto il commercio di schiavi in Congo. Nei decenni successivi l’equilibrio dell’egemonia congolesa deflagrerà e i regni tributari finiranno per competere nella razzia di schiavi, per soddisfare la domanda portoghese di forza lavoro nelle piantagioni di canna da zucchero nelle isole di conquista nel golfo di Guinea, non risparmiando neppure la famiglia reale. Si vedano inoltre T. Filesi, *Le relazioni tra il regno del Congo e la sede apostolica nel XVI secolo*, in *Africa*, No. 4, 1967, 413-460 e J. K. Thornton, *A History of West Central Africa to 1850*, Cambridge University Press, 1989.

¹³ L’attività missionaria dei gesuiti è iniziata in Etiopia nel 1557 e ha raggiunto il culmine del successo sotto l’imperatore Susenyos (1607-32), suscitando tuttavia una forte reazione tradizionalista al punto che, sotto il successore, Fasilidas (1632-67), sono stati cacciati dal paese nel 1635 e fu restaurato integralmente il rito copto. Si veda E.K. Ngetich, *Catholic counter-reformation: a history of the Jesuits’ mission to Ethiopia 1557-1635*, in *Studia Historiae Ecclesiasticae*, No. 2, 2016, e V. Fernández, *The Jesuit Mission to Ethiopia (1557–1632) and the Origins of Gondärine Architecture (Seventeenth–Eighteenth Centuries)*, in S. Montón-Subías, M. Cruz Berrocal, A. Ruiz Martínez (eds.), *Archaeologies of Early Modern Spanish Colonialism. Contributions To Global Historical Archaeology*, Springer, 2016.

¹⁴ Si veda *Cathopedia*: https://it.cathopedia.org/wiki/Romanus_Pontifex.

confermerà quanto stabilito dal *Trattato di Alcaçovas* del 1479. Con la Bolla del '55, di fatto, si mette bene in evidenza come non si possa sminuire la funzione dell'arbitrato papale nel merito della distribuzione spaziale dei diritti di imperio, come purtroppo fanno tanto la Nota congiunta, quanto la citata intervista al Prefetto Czerny.

Il *Trattato di Alcáçovas* e le *Tercerías de Moura*, firmati dai regnanti di Spagna e Portogallo il medesimo giorno, il 4 settembre 1479, contenevano una serie di accordi, tra i quali spicca la suddivisione delle zone di influenza nell'Atlantico tra le due Casate, col riconoscimento della sovranità castigliana sull'arcipelago delle Canarie, mentre al Portogallo venivano riconosciute le isole Azzorre, del Capo Verde e di Madeira, le terre di Guinea e il regno di Fez. Il trattato, da considerarsi testo fondante della storia del colonialismo, è il primo dei trattati internazionali ad esplicitare l'autolegittimazione europea a dividere in zone di influenza il mondo e a colonizzarne i territori senza il consenso degli autoctoni, avallando il principio delle *terrae nullius*, che lo configurerebbe oggi nella fattispecie dei trattati ineguali (e per ciò stesso illegittimi) e che permea la pratica coloniale europea tutta, fino alla fase della decolonizzazione nel XX secolo. Il *Trattato di Alcáçovas*, com'era d'uso, è stato rispettivamente ratificato dal re del Portogallo a Lisbona, l'8 settembre 1479, il 6 marzo dell'anno successivo, a Toledo, da Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona, e sarà infine confermato da Papa Sisto IV nel 1481, appunto, nella citata Bolla *Aeterni regis*, di fatto stabilendo il primo parallelo al di sopra del quale si legittimava l'influenza spagnola e al di sotto del quale si legittimava quella portoghese¹⁵.

L'arbitrato papale era una *condicio sine qua non* della legittimazione *urbi et orbi* ed *erga omnes* di tali possedimenti, possibile allora, come ben spiega Cassi, in nome della teoria medievale della sovranità del successore di Pietro su tutta la Terra (*plena potestas*)¹⁶. La *plena potestas* pontificia interverrà a rafforzare la legittimazione giuridica della conquista coloniale allorché le due potenze iberiche necessiteranno di un titolo esclusivo (cui si opposero i regnanti esclusi) e il dono papale si dimostrerà efficace nel superare i requisiti romanistici del diritto richiesti nel contesto europeo, ovvero: l'*inventio* (la scoperta, appunto) e l'*occupatio* (la presa di possesso effettiva). Nell'impossibilità di rendere efficace l'occupazione territoriale, quando convenne che le terre scoperte fossero *nullius* (ovvero, in mano a "non umani", in quanto tali erano ritenuti i non cristiani), ecco che si riaffermarono i precedenti delle teorie teocratiche medievali, surclassando gli istituti del diritto romano. È nel nome di tale *potestas*, dunque, che il Papa poteva "fare dono" di porzioni della Terra ai sovrani¹⁷, con tutto ciò che contenevano e

¹⁵ In proposito, B. W. Diffie e G. D. Winius (a cura di), *Foundations of the Portuguese Empire, 1415-1580*, University of Minnesota Press, 1977.

¹⁶ A.A. Cassi, *Ultramar. L'invenzione europea del Nuovo Mondo*, Laterza, 2007, 30-31.

¹⁷ Un doveroso cenno va fatto alla questione della ridenominazione dei luoghi e dei popoli che deriva dal mito della scoperta. Ci ricorda Miriam Gualtieri, nella sua tesi di dottorato, che «La suggestiva identificazione del continente americano con un luogo mitico – Atlantide, l'Eden, l'Eldorado –

tutti coloro che vi vivevano¹⁸. Ecco che con la *raya*, invenzione di Alessandro VI Borgia, si creava uno spartiacque tra il regno spagnolo e quello lusitano che avrebbe controllato, prima, la parte inclusa nelle 100 leghe a oriente delle Azzorre (con la

concorse a generare una lunga serie di malintesi, a cominciare dal termine ‘scoperta’ con cui gli esiti dell’avventura di Colombo furono consegnati all’immaginario culturale dell’Europa. Tale vocabolo rinvia a un territorio vergine e annulla, di conseguenza, la storia dei vari popoli che raggiunsero altre volte, in periodi diversi, il continente americano. È come se la storia dell’umanità si identificasse con quella europea e lo spazio extraeuropeo fosse da occupare e da definire. [...] i giuristi, avendo orrore delle approssimazioni, cominciarono a discutere se quanto scoperto fosse di tutti o di nessuno (*res communis* o *res nullius*), *liberum* o *clausum*, se su di esso i sovrani avessero un *dominium*, un *imperium* o una *iurisdictio*». M. Gualtieri, *Warburg Resartus. Cartografie orientate di un ‘buon europeo’*, tesi dottorale, Università di Bergamo, 2013-14, 202 (in parte, la tesi è stata pubblicata come M. Gualtieri, *Resartus. Viaggi, scoperte e visioni di Aby M. Warburg*, Rubbettino Editore, 2020). Un’altra conseguenza, evidente sin dalle tappe della circumnavigazione e proseguita nel corso di tutta l’era coloniale, fu, appunto, la denominazione dei luoghi toccati non avvalendosi affatto delle denominazioni locali ma, per esempio, dell’emotività nel doppiare il Capo (Boa Esperança) o dei santi che si siano invocati (Sao Salvador), dei beni che si potevano trovare nei luoghi “scoperti”, (Madeira, Costa d’oro, d’avorio ecc.), dei fiumi navigabili che potevano facilitare i commerci (Niger, Senegal, Alto Volta ecc.). Sorte non diversa toccò ai popoli “scoperti”, portando a etichette affatto pertinenti, come ci dimostra l’errore di Colombo: a seguito dell’errata convinzione di questi d’essere approdato nelle Indie, ridenominate “Indie occidentali”, il termine “indios” (che manterremo in corsivo, ove sia necessario riportare il pensiero dei contemporanei al momento in cui tale ridenominazione fu coniata) sia ritenuto negativo, sebbene quegli stessi popoli si siano spesso, in seguito, autodefiniti come amerindi. Le conseguenze della ridenominazione dei popoli dall’epoca delle esplorazioni a quella delle occupazioni coloniali e la conseguente permanenza di etichette inappropriate, in termini di impatto sulle identità e la loro oggettivazione, è un elemento fondamentale a favore dei sostenitori dell’irrimediabilità del colonialismo. Tali etichette sono, almeno, un costante richiamo all’oggettivazione delle comunità ma, al più, denotano inferiorità culturale. In Africa il fenomeno è ricorrente e spesso la ridenominazione richiama una etimologia che definisce una negatività. Ad esempio, limitandoci all’Africa australe, “ottentotti” era il nome attribuito alle popolazioni khoe-san – derivato dall’espressione canzonatoria “hot en tot” per stigmatizzare i balbuzienti in olandese, attribuito allo straordinario fenomeno linguistico dei click (che possono dare fino a sette valenze emotive diverse ad una parola) –; o “himba” attribuito all’etnia di matrice etnolinguistica herero del nord-est della Namibia – derivato da *ondjimba-ndjimba*, l’oritteropo che scava radici nella terra –, conferito dagli altri clan herero a quanti avevano deciso di non proseguire la migrazione verso sud alla ricerca di pascoli nell’Africa sud-occidentale, per i loro bovini. Il possesso di bovini non era solo uno *status symbol* presso quei popoli, ma parte del loro mito fondativo, che vedeva generati entrambi dallo stesso albero: l’*omumborombonga*. Ripiegando sull’allevamento ovino, più adatto al terreno sabbioso e alla vegetazione locale, quei clan erano stati condannati con un nome senza dignità, eppure, questa denominazione cristallizzata sulle mappe olandesi e poi britanniche, è d’uso corrente. Per non dire dei “boschimani”, dall’olandese *bosjemannen*: uomini del *bush* (vegetazione da savana). Se gli olandesi eccelsero in questo esercizio, gli italiani non furono da meno: vale la pena ricordare come sia stata denominata “galla” l’etnia oromo, stanziata in Etiopia, attribuendole un nome dispregiativo mutuato passivamente dai nemici tigrini. Tali nomi o, se vogliamo, i loro significanti trascritti nelle mappe, apparentemente neutri, han definito dei termini di riconoscibilità che son rimasti universali, coi loro significati negativi.

¹⁸ A.A Cassi, *Ultramar*, cit., 30-31. Inoltre, Piero Bellini rileva la contestazione sollevata dagli altri regnanti europei nei confronti dell’esclusività della *potestas* accordata agli iberici in *Mare Hibericum. Considerazioni canonistiche sulla spartizione alessandrina dell’Oceano Atlantico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, dicembre 2007, 21-25.

Bolla *Inter Cetera* del 1493) e, successivamente, con l'ulteriore spostamento della *raya* di altre 270 leghe (col Trattato di Tordesillas del 1494), saranno incluse in tale domino le terre brasiliane che Pedro Álvares Cabral avrebbe scoperto nel 1500¹⁹.



Fig. 1 - Planisfero del Cantino (1501) in cui si distinguono sulla sinistra la Raya – il primo “meridiano retto” – stabilita nel 1494 e, a perpendicolo, quel primo parallelo (retto altresì), a sud delle Canarie, al di sotto del quale la *Bolla Aeterni regis* del 1481 stabiliva che tutte le terre appartenessero al Portogallo. Estense Digital Library, <https://edl.cultura.gov.it/item/yzjge1e57d>.

Per capire quale effettivamente fosse il ruolo del papato all'epoca, i testi delle Bolle vanno messi a confronto con il *Requerimiento*²⁰, commissionato da Ferdinando II d'Aragona al giurista regio Juan López de Palacios Rubios (1450-1524), pubblicato nel 1512 e incluso nel trattato *De insulis maris Oceani quas vulgus Indias appellat* (1512-16)²¹. Lo menzioneremo anche oltre, a proposito della tratta schiavista, ma questo documento, inteso a convincere all'obbedienza, costituisce prova evidente di come il ruolo del Papa fosse inteso quale *arbiter*, se non "Signore del mondo", e non come un capo di Stato che si comportasse alla pari rispetto alle teste coronate d'Europa, come esplicitato da Czerny:

¹⁹ Di grande interesse per comprendere l'articolata strategia, si veda il sopra citato saggio di P. Bellini, *Mare Hibericum*, cit., 1-58.

²⁰ Si veda il testo intero in spagnolo in S. Benso, *La conquista di un testo: il Requerimiento*, Bulzoni, 1989. Nelle parole di Benso, il *Requerimiento* è da intendersi come un documento di guerra – dato che alla disobbedienza indigena sarebbe conseguita la Guerra – destinato a codificare il rapporto tra gli spagnoli e gli abitanti delle isole e della terra ferma (p. 33). Tra l’altro il documento avrebbe un precedente, utilizzato nel corso della sanguinosa conquista delle Canarie agli inizi del ‘400 (pp. 40-42).

²¹ In merito al testo di Palacios Rubios, oltre a S. Benso, *La conquista ...*, cit., si rimanda a Ch. Birr, *Dominium in the Indies. Juan López de Palacios Rubios' Libellus de insulis oceanis quas vulgus indias appellant* (1512–1516), in *Rechtsgeschichte / Legal History*, 2018, 264–283.

Da queste genti Dio nostro Signore diede l'incarico a uno, che fu chiamato san Pietro che fosse il signore di tutti gli uomini e il superiore di tutti quelli che gli obbedissero, e fosse capo di tutto il genere umano, ovunque gli esseri umani si trovassero in qualunque legge, setta o credenza; e gli diede tutto il mondo come suo regno e giurisdizione, e secondo la sua volontà, egli stabilì che la sua sede fosse posta a Roma, in quanto luogo più adatto a governare tutte le genti, cristiane, musulmane, ebree, pagane o di qualsiasi altra setta o credenza fossero. Egli fu chiamato ‘papa’, perché significa ammirabile padre, superiore e governatore di tutti gli esseri umani.

A questo san Pietro fu tributata l'obbedienza e il rispetto come a signore, re e superiore nell'universo a quelli che vivevano in quel tempo, e così fecero nei confronti degli altri che dopo di lui furono eletti al pontificato, e così si è continuato fino ad ora, e si continuerà finché finisce il mondo²².

Un simile pronunciamento consente di discernere quale rapporto intercorresse fra l'istituto della Corona e il Papato, ma anche quale fosse il ruolo del legislatore nel pianificare gli effetti della conquista sui nuovi sudditi. Non ci soffermeremo qui sulle indubbi sollecitazioni cui rimanda la lettura di un tale amalgama di credenze e minacciosi poteri declamati dai capi di drappelli d'armigeri a persone già in possesso di un proprio credo e che poco conoscevano lo spagnolo, affinché rinunciassero alla *potestas* su se stessi²³, ma all'immaginazione viene in soccorso uno dei protagonisti dell'epoca, uno dei più famosi *conquistadores*, nonché autore di numerosi scritti giunti a noi e ripubblicati ai giorni nostri: Martín Fernández de Enciso. Nella sua *Suma de Geographia* (1519), Enciso narra come avesse esperito personalmente la proclamazione pubblica del *Requerimiento*. Nel corso della spedizione al seguito di Pedrarias Dávila nella Castilla de Oro – nella Provincia di Tierra Firme –, quando capitò l'esplorazione nell'area di Cenú, dove si credeva avrebbe trovato l'oro, Enciso lo enunciò ricevendo una risposta puntuale e arguta

²² S. Benso, *La conquista....*, cit., pp. 50-51, traduzione mia.

²³ Interessanti le digressioni sul punto da parte di D.E. Stannard, in *Olocausto americano - La conquista del nuovo mondo*, Bollati Boringhieri, 1992, anche riferite a Cristoforo Colombo, il quale per primo, nella sua ossessiva ricerca dell'oro, si produsse in pronunciamenti non dissimili, scritti di suo pugno, per indurre all'obbedienza i locali, che sin da subito aveva reputato utili e passibili di schiavizzazione, come peraltro ricorda Todorov, *La conquista dell'America*, Einaudi, 1992, 25. Assai pertinente, peraltro, è l'approfondita disamina che ne fa R. Cammarata in *Indigeno a chi? Diritti e discriminazioni allo specchio*, Giappichelli, 2013, 135 e ss. Si veda l'importante contributo di L. Nuzzo, che, fra le diverse pubblicazioni, con *Il linguaggio giuridico della conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole*, Jovene, 2004, ha analizzato le strategie giuridiche impiegate nel corso del XVI secolo dalla Corona spagnola per il controllo e la colonizzazione delle Indie occidentali, vagliando legislazione, istituti e strumenti amministrativi che la permisero e che, di fatto, trasformarono le Indie in un territorio regolato dal diritto e dalla religione cattolica. Il diritto viene ricondotto da Nuzzo a una dimensione di struttura culturale, quale sistema di rappresentazioni e prescrizioni da intrecciarsi col contesto che lo ha prodotto. Consente così di comprendere come si sia pervenuti alla “costruzione dell’indigeno” e alla sua rappresentazione quale essere inferiore da porre sotto curatela, e nel farlo, inoltre, spiega altresì il potere del diritto (e la sua pericolosità, qualora lo si accetti passivamente) che risiede nella dimensione dogmatica che ancora ci vincola ad esso, proprio per quel carattere fortemente prescrittivo a esso associato.

dagli astanti: gli fu fatto notare, infatti, come si contraddicesse nell'asserire l'onnipotenza d'un solo Dio, apparentemente buono e misericordioso, ma anche che il Papa, e non Dio, fosse il Signore di tutto l'Universo e che avendo fatto dono di quella terra al re di Castiglia, il Papa dovesse essere ubriaco donando quanto non fosse suo e che il re che chiedesse e accettasse un simile dono dovesse essere pazzo²⁴.

3. Responsabilità dirette e indirette nella tratta atlantica

[...] concediamo inoltre per sempre, a te e ai re del Portogallo tuoi successori, la facoltà di ridurre in perpetua schiavitù le loro persone, e di annettere e conquistare anche i regni, i ducati, le contee, i principati e gli altri domini, i possedimenti e i beni di tal fatta, e di condurli in uso e pieno possesso tuoi e dei tuoi successori. [Bolla *Dum Diversas*, 1452]

Riflettendo sul periodo storico in cui le Bolle papali, precedenti la “scoperta” delle Americhe, hanno esercitato la loro drammatica influenza, attestando l’inequivocabile mandato divino a spogliare d’ogni possesso “saracini e infedeli”, possiamo testimoniare una evidente consapevole virata rispetto alle supposte vie della coscienza cristiana: con le Bolle *Creator Omnium* del 1434 e la *Sicut dudum* del 1435, Papa Eugenio IV vietava di fare schiavi gli abitanti delle Canarie, dimostrando contezza delle conseguenze che avrebbero potuto scatenarsi dal permettere tolleranza di “pratiche commerciali” quantomeno inique e di sfruttamento lavorativo non pagato. Nello specifico, nella Bolla del 1434, esprimeva a chiare lettere la sua avversità rispetto alla riduzione in schiavitù delle popolazioni nei “luoghi di scoperta” da parte degli europei, minacciando addirittura la scomunica contro gli schiavisti.

La continuità rispetto a questa linea da parte dei successori di papa Eugenio IV avrebbe determinato un’altra storia, mentre, dal novero delle Bolle che seguirono traspare un sodalizio evidente tra potere secolare della Chiesa e Casate regnanti di Spagna e Portogallo. Dallo stesso dettato delle Bolle, nella secolare parentesi tra quelle di Eugenio IV e la *Sublimis Deus* di Paolo III del 1537, ci avvediamo d’una ineludibile consapevolezza dell’esistenza di istituzioni politiche africane e dei danni che la Chiesa si prefiggeva di commettere contro di esse facendo leva sulla sua influenza nei confronti delle Casate regie europee, per attrarre nella sfera del proprio controllo popoli lontani ed estendere così il proprio dominio sul mondo conosciuto.

²⁴ Voce *Martín Fernández de Enciso*, a cura di M. Cuesta Domingo, nel *Diccionario Biográfico Español*, RAH. Enciso, peraltro, aveva contribuito alla scrittura del *Requerimiento*, avendo partecipato alla giunta di Burgos, di cui parleremo oltre.

In quel tempo non sono mancate voci contrarie e direttive regie che tentassero di limitare la schiavitù disumana cui erano ridotti gli autoctoni, assecondando le denunce provenienti, in particolare, dai frati domenicani di Santo Domingo, in seguito all'introduzione nelle Indie occidentali dello statuto feudale medievale castigliano dell'*encomienda*. Isabella di Spagna l'avallò nel 1503 con una Cedola in cui si introduceva la prassi di *encomendar los naturales* (significativa denominazione degli autoctoni)²⁵ in base al quale un villaggio indigeno veniva affidato ad un *encomendero*, un colono spagnolo, spesso con un passato militare²⁶. Sin dal 1511, infatti, fu accolta con orrore la descrizione che ne fece, al suo rientro dall'isola di Hispaniola, Padre Antonio de Montesinos. A esserne particolarmente influenzato fu lo stesso re Ferdinando II di Aragona che commissionò a una giunta, composta da teologi, giuristi e rappresentanti dei coloni, un primo testo legislativo che regolamentasse la vita nei territori conquistati del Nuovo Mondo e, in particolare, il rapporto di lavoro non regolamentato da contratto tra indigeni e *conquistadores*. Si pervenne così alle le 35 ordinanze o *Leyes de Burgos*, emanate

²⁵ Non è raro trovare riferimenti agli autoctoni africani, se non come “primitivi” o “aborigeni”, come *naturales* (in spagnolo), come in questo caso, o come “naturellen” (in olandese e poi afrikaans), ma anche *natives* (in inglese), laddove forte era il dibattito attorno alla “native question”, ovvero al problema che gli autoctoni costituivano per i colonizzatori. Questa non è una denominazione, ad avviso di chi scrive, riconducibile alla mera idea che fossero originari del luogo, ma al latino *natus* che significa bambino e che si collega peraltro alla definizione di *crianças* (in portoghese), usata dai *prazeiros* (proprietari terrieri) in Angola, riproducendo nelle società dei colonizzatori una attitudine paternalista nei confronti dei colonizzati. Ma non mancano espressioni di disprezzo aperto, come la definizione di *kafir*, dai radicali k f r che in arabo indicano l’infedele, usato un tempo in Sudafrica dai bianchi di origine olandese per definire i neri. Quanto ciò abbia impattato sulle vittime è difficilmente immaginabile e descrivibile; in merito all’impatto sulla scienza antropologica ne ha scritto G. Fians, *The others’ others: When taking our natives seriously is not enough*, in *Critique of Anthropology*, No. 2, 2023, 167-184.

²⁶ L’istituto sembra rimandare a quello della colonia romana, laddove ai veterani delle milizie venivano affidati appezzamenti alla periferia dell’Impero da coltivare mettendoli a frutto (colono non a caso deriva da *colere*, coltivare), ma pronti ad imbracciare le armi qualora i confini di Roma fossero stati minacciati. L’*encomendero*, accanto all’onere della conversione, s’assumeva quello della protezione del villaggio, riscuotendo dagli *encomendados* tributi in natura, anche in forma di *corvée* di lavoro obbligatorio, al fine di ripagare l’*encomendero* nel suo impegno a loro protezione e, al contempo, pagare il tributo alla Corona di cui erano sudditi a tutti gli effetti, tramite lui. Il consolidamento di tale istituzionalizzazione non fece altro che ammantare di legittimazione regia un sistema ignobile: schiavitù e maltrattamenti continuarono in modo sistematico, assicurando una sottomissione strutturale nelle terre di conquista, a dispetto delle reali intenzioni che con le 35 ordinanze delle *Leyes de Burgos* si prefiggeva il legislatore. Un tale esercizio porterà non molto tempo dopo gli *encomenderos* a pretendere l’ereditarietà del titolo che, con le *Leyes Nuevas* emanate da Carlo V nel 1542, si tentava invano di fermare. Occorrerà aspettare la *Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias* del 1680 perché l’*encomienda* sia meglio disciplinata fra le rivendicazioni dei coloni e la tutela degli indigeni, quantomeno riducendo l’oppressione schiavista, ma mettendo comunque gli autoctoni sotto curatela. Cfr. Cassi, A.A., *Ultramar*, cit.; L. Nuzzo, *Il linguaggio giuridico della conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole*, Jovene, 2004 e M. Rosti a C. Fiamingo, comunicazione, 6 maggio 2023. In merito alla *Recopilación* si rinvia a A. Mahecha e P. Mazuera, *Las Leyes de los Reinos de las Indias*, in *Revista Diálogos de Saberes*, 2017, 31-49.

il 27 gennaio 1512, che stabilivano che gli autoctoni fossero liberi, ma anche che i Re cattolici di Spagna, in qualità di “Signori degli indigeni”, dovessero assumere la missione della loro evangelizzazione. Le *leyes* ordinavano, inoltre, che vigesse il sistema dalla *corvée*, ovvero il lavoro obbligatorio gestito dagli *encomenderos* – purché sostenibile ed equamente compensato, benché non necessariamente in denaro. Infine, queste leggi dichiaravano giustificate la guerra e la conquista degli indigeni nel momento in cui questi avessero rifiutato la cristianizzazione. Il tutto fu sussunto nel documento del *Requerimiento*, commissionato al giurista regio Juan López de Palacios Rubios, come già si accennava, e da leggersi agli autoctoni da parte dei *conquistadores*, pretendendo obbedienza²⁷.

Il domenicano Bartolomé de las Casas (1484-1566), Vescovo del Chiapas e noto come “Procuratore degli indios”²⁸, fu instancabile avvocato della causa degli abitanti delle Indie occidentali, proprio perché schiavista egli stesso, in passato, e testimone del trattamento riservato agli schiavi dagli altri *encomenderos*. Nel suo *Memorial de Remedios para Las Indias* del 1516 – scritto sei anni prima d’essere ordinato frate domenicano e due anni dopo aver rimesso la propria *encomienda* nelle mani del governatore Velasquez –, per porre fine all’estremo sfruttamento cui aveva assistito nell’Isola di Hispaniola, las Casas sostenne che l’importazione di schiavi africani avrebbe potuto alleviare le sofferenze degli *indios*²⁹. Il domenicano

²⁷ Si veda Ch. Birr, *Dominium in the Indies. Juan López de Palacios*, cit.

²⁸ In merito a Bartolomé de las Casas, si raccomanda la serie di dotti saggi di Giuseppe Tosi, offerta in *open access* in *Jura Gentium*. Nelle parole di Tosi: «Tutta la sua lunga e operosa esistenza fu interamente dedicata alla causa dei nuovi popoli scoperti, alla denuncia degli abusi e dei crimini commessi contro di essi, alla critica sempre più radicale non solo dei metodi, ma anche dei presupposti e della legittimità della conquista e al tentativo di elaborare leggi e di realizzare esperienze concrete che evitassero la *destrucción de las Índias* e rispettassero la dignità e l’umanità degli indios», a causa di ciò fu anche accusato di essere un propagandista della *lejenda negra* anti-spagnola. G. Tosi, *Bartolomé de Las Casas (Siviglia 1484 - Madrid 1566)*, in *Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale: Jura Gentium*, 2009.

²⁹ Las Casas nella sua *Historia de las Indias, Obras completas*, V, 2190-2191, spiegò il suo ruolo nel promuovere l’importazione di schiavi neri da Castiglia alle Indie: «y porque algunos de los españoles desta isla dixerón al clero Casas - viendo lo que pretendía y que los religiosos de Sancto [sic] Domingo no querían absolver a los que tenían indios si no los dexaban - que, si les traía licencia del rey para quepudiesen traer de Castilla una docena de negros esclavos, que abrirían mano de los indios.», cit. in L. Clayton, *Bartolomé de las Casas and the African Slave Trade*, in *History Compass*, No. 13, 2009, 1537. «C'est dans le Remedio XI du Memorial... (1516) que le clerc dominicain demande à la Couronne d'accorder une licence pour l'introduction d'esclaves noirs. À la mort de Ferdinand, Las Casas dut s'entendre avec le cardinal Cisneros, et c'est à lui qu'il présenta son Memorial en février 1516, premier document dans lequel il exposa un véritable plan de gouvernement, souvent jugé révolutionnaire et utopique. Il faut voir néanmoins que la proposition contenue dans ce Remedio XI, que certains considèrent parfois comme une ‘aberration’, correspond d'abord et avant tout à un moment de l'histoire des relations entre l'Espagne et le Nouveau Monde» (p. 34), spiega Michèle Guicharnaud-Tollis, relativizzando l’aberrazione della proposta del domenicano al fenomeno e alla storia della schiavitù esercitata fino ad allora in Europa e, in particolare, con la partecipazione attiva di Portogallo, Spagna e Italia, ma anche proponendo i dati esorbitanti riferiti dallo stesso Las Casas, dello spopolamento di Hispaniola e degli altri possedimenti, sino ad allora (da 1.100.000 a 12.000) (p. 39). Si veda M. Guicharnaud-Tollis ne’

pubblicherà in seguito la sua *Historia general de las Indias*³⁰ e anche la *Brevíssima relación de la destrucción de las Indias*, un memoriale che presenterà nel 1542 a Carlo V ed esplicitamente al suo erede Filippo II, per sollecitare un intervento riformatore della Corona contro gli abusi del sistema dell'*encomienda*. Questi, alla fine di quello stesso anno, promulgava le *Leyes Nuevas*, autorizzando ogni colono spagnolo a importare 12 schiavi africani e a liberare progressivamente gli indios la cui schiavitù venne dichiarata illegale³¹.

A proposito di questo “successo”, il cui impatto è stato comunque relativo dato che le popolazioni autoctone hanno continuato a essere sfruttate e decimate pur se con minore intensità, molto si è scritto nell’intento di decostruire l’universalismo umanista di las Casas (indiscutibile per i più), attribuendogli una visione comunque gerarchizzata dell’umanità. Isacio Perez Fernandez è stato fra i più convinti difensori di las Casas dall’accusa di essere responsabile della decisione della Corona di ammettere la schiavizzazione degli africani, al fine di preservare le vite degli abitanti delle Indie occidentali. Ha pertanto estrapolato una porzione della *Historia del las Indias*, trovandovi una intrinseca coerenza con la propria tesi e l’esigenza di difendere il domenicano, intitolandola *Brevíssima Relación de la Destrucción de Africa* (Editorial San Esteban, 1989), la cui traduzione italiana, curata da EMI, è piuttosto diffusa nel nostro paese³². Una dotta disamina delle diverse posizioni è stata esposta nel corso di due edizioni (Vol. 18, 1997 e 21, 2001) della rivista francese *Merges* curate da Victorien Lavou Zoungbo³³. Alcuni contributi sono stati ristampati accanto ad altri del tutto nuovi in un volume pubblicato nel 2011, intitolato *Bartolomé De Las Casas face à l’esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes. L’aberration du Onzième Remède (1516)*³⁴. Credo che, magistralmente, le conclusioni di Nestor Capdevila, che ha contribuito al volume, chiosino l’attenta disamina delle tre direttive in cui sintetizza la *querelle*, chiarendo la questione:

L’introduction des esclaves noirs dans le Memorial de catorce remedios (1516) de Bartolomé de las Casas: une ‘aberration’?, in V. Lavou Zoungbo (dir.), *Bartolomé de Las Casas: Face à l’esclavage des Noir-e-s en Amériques/ Caraïbes. L’aberration du Onzième Remède (1516)*, Presses universitaires de Perpignan, 2011, 33-45 (online dal 2017 in <http://books.openedition.org/pupvd/2903>).

³⁰ Quest’opera ha impegnato Las Casas dal 1527 al 1564 e verrà pubblicata integralmente, includendo la *Brevíssima relación*, soltanto nel 1876, a Madrid.

³¹ L. Clayton, *Bartolomé de las Casas and the African Slave Trade*, in *History Compass*, No. 6, 2009, 1526-1541.

³² Trad. italiana, B. de las Casas, *Brevissima relazione della distruzione dell’Africa*, EMI, 1993. Si vedano in particolare *Prologo* e *Studio Preliminare* del curatore, 7-152.

³³ Si tratta di uno storico originario della Repubblica centrafricana (1962-*), docente di studi ispanici presso l’Università di Perpignan e membro del CRESEM (Centre de recherche sur les Sociétés et Environnements en Méditerranée).

³⁴ V. Lavou Zoungbo (dir.), *Bartolomé de Las Casas: Face à l’esclavage des Noir-e-s*, cit. Si vedano in particolare i saggi di M. Guicharnaud-Tollis, “*L’introduction des esclaves noirs dans le Memorial de catorce remedios (1516)*”, cit., 33-45 e di A. Saint-Lu, “*Bartolomé De Las Casas et la Traite des Nègres*”, in V. Lavou Zoungbo (dir.), *Bartolomé De Las Casas face à l’esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes*, cit., 27-32.

Nous nous demandions quelle était exactement la nature du problème posé par le rapport de Las Casas avec l'esclavage des Noirs. Cet examen de la discussion suggère qu'il y a trois problèmes enchevêtrés. Le premier est historique. Il s'agit de reconstituer les étapes du développement de l'esclavage des Noirs au moment de la découverte de l'Amérique et de la série des interventions de Las Casas. Dans ce contexte, Las Casas n'est que l'un des acteurs de cette histoire. Le second problème est moral. Cette fois, le dominicain devient l'objet direct de la discussion. On se demande s'il a pris des décisions justes, ou excusables lorsqu'elles ne l'étaient pas. L'enjeu du débat est d'établir l'authenticité de son humanisme. Sa défense de l'Indien est-elle réellement humaniste ou est-elle entachée par des préjugés antinoirs ? Cette question ouvre un troisième problème, proprement philosophique. Ce sont alors l'humanisme et l'universalisme qui sont au cœur de la discussion. Des présupposés universalistes peuvent-ils avoir des effets antihumanistes et si oui, comment les neutraliser ? La question de l'esclavage des Noirs chez Las Casas est alors doublement importante. Elle nous permet de prendre conscience de la logique du discours idéologique, c'est-à-dire des attentes créées par l'universalité et la pureté du principe ainsi que de sa capacité à les déjouer. Mais elle montre également comment peut s'effectuer un élargissement de la position humaniste et de ses limites au sein de ce même discours³⁵.

Las Casas non è stato certo insensibile alle responsabilità contestuali e, nelle parole di Baccelli, sarebbe diventato “abolizionista” quando, nel 1552, dopo una serie di viaggi, ha ripreso il lavoro alla *Historia de las Indias* e all'*Apologética historia sumaria*³⁶. Sarebbe giunto a un tale passo prendendo coscienza degli abusi perpetrati nelle isole nel golfo di Guinea, sotto controllo portoghese³⁷. Che si sia trattato di una “conversione” lenta ma costante lo conferma Clara Camplani che, sempre nel medesimo volume, riporta la confessione di las Casas (che parla di se stesso in terza persona) in un passo della *Historia de las Indias* (Cap. III):

³⁵ N. Capdevila, *Las Casas et les noirs: quels problèmes?*, in V. Lavou Zoungbo (dir.), *Bartolomé De Las Casas face à l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes*, cit., 230.

³⁶ L. Baccelli, *Bartolomé de Las Casas: La conquista senza fondamento*, Feltrinelli, Kindle pos., 544.

³⁷ *Idem*, pos. 1365, n. 30, riportando come nella *Historia de las Indias* le imprese portoghesi in Africa dimostrino «la cecità dei cristiani, che ritengono lecito assaltare, depredare, catturare e uccidere quelli che non sono battezzati per il fatto di essere infedeli», citando B. de Las Casas, *Obras completas*, edición preparada por la Fundación “Instituto Bartolomé de Las Casas” de los Dominicos de Andalucía, Alianza Editorial, 1989-1999, 461 e ss. Inoltre, R. A. Sánchez-Godoy, *Bartolomé de Las Casas crítico de las esclavizaciones portuguesas en las islas Canarias y la costa occidental de África*, in V. Lavou Zoungbo (dir.), *Bartolomé De Las Casas face à l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes*, cit., 135-157 dimostra efficacemente come nella *Historia de las Indias* las Casas dimostri l'illegittimità dello schiavismo e della tratta portoghese, applicando gli stessi criteri di valutazione applicati nella *Brevíssima relación* (pp. 151 e ss.) anticipando il concetto di un'ecumene cristiana senza distinzioni.

No advirtiendo la injusticia con que los portogueses los toman y hacen esclavos; el cual, después de que cayó en ello, no lo diera por cuanto había en el mundo, porque siempre los tuvo por injusta y tiránicamente hecho esclavos, porque la misma razón es dellos que de los indios³⁸.

Un *auto da fé* di las Casas, questo, che trova conferma in un ulteriore passo:

Deste aviso que dió el clérigo no poco después se halló arrepiso, juzgándose culpado por inadvertente, porque como después vido y averiguó, según parecerá, ser tan injusto el captiverio de los negros como el de los indios, no fue discrépito remedio el que aconsejó que se trujesen negros para que se libertasen los indios, aunque el suponía que eran justamente captivos, aunque no estuvo cierto que la ignorancia que en esto tuvo y buena voluntad lo excusase delante el juicio divin³⁹.

Camplani non manca di riportare, peraltro, anche le ammissioni di Bartolomé de las Casas in merito a quanto fosse stato influenzato dai miti correnti della robustezza dei neri a fronte delle immani fatiche richieste dagli *encomenderos*, specie nello sfruttamento delle cave aurifere, al confronto con la fragilità degli *indios*, che aveva testato in prima persona, rammaricandosi comunque della propria ignoranza⁴⁰.

L'autrice produce molte ulteriori prove della reale attitudine di questo “campione” della causa degli *indios*, rendendolo soprattutto portabandiera della causa della libertà e del diritto ad essa: un tema che rimarca Bacelli, riportando una edificante serie di testimonianze, con riferimenti specifici alla legittimità della lotta degli africani contro i portoghesi, a riprova della difesa di convertiti o pagani che si siano battuti e si siano piegati alla guerra – questa sì, considerata dal domenicano “giusta” – perché privati della libertà o soggetti ad abusi⁴¹.

Chi scrive ammette di aver trovato convincenti queste prove, ma non altrettanto la giustificazione di alcuni autori che, nel relativizzare l'attitudine del domenicano, insistono sull'inopportunità di diversificare la brutalità dello schiavismo da tratta rispetto alle forme di schiavitù vigenti in Africa, prima dell'arrivo degli europei⁴². Sebbene si sia dimostrata la ferocia della coesistente tratta islamica, l'intensità dei regimi di lavoro cui erano sistematicamente sottoposti gli schiavizzati dagli europei, in Africa come altrove, ma soprattutto, come abbiamo visto, ritenendo opportuno sfruttare gli africani come fossero bestie da soma, per accumulare le ricchezze da esportare o coltivare, non ha mai avuto pari precedentemente, specie in Africa occidentale, per la struttura socioeconomica stessa di quelle società. Peraltro, la brutalità con cui sono state distrutte intere civiltà nel corso delle prime conquiste

³⁸ C. Camplani, *La defensa de los Negros en Bartolomé de Las Casas*, in V. Lavou Zoungbo (dir.), *Bartolomé De Las Casas face à l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes*, cit., 92.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Idem*, 93 e ss.

⁴¹ L. Bacelli, *Bartolomé de Las Casas: La conquista senza fondamento*, cit., 544.

⁴² Ad esempio, L. Clayton, “*Bartolomé de las Casas and the African Slave Trade*”, in *History Compass*, No. 6, 2009, 1526–1541.

portoghesi, a partire da Madeira, e i codici d'indigenato che regolamentavano la vita dello schiavo (adottati poi anche dalla Francia) non hanno adeguate testimonianze⁴³, né possono aspirare a giustificazioni di sorta o intenti di sminuimento di ciò che non possa essere adeguatamente provato, eppure, testi recenti continuano a insistere su questo punto, a ulteriore riprova della necessità di approdare a una consapevole “decolonizzazione della mente”, mentre viene salutato come rivoluzionario chi ricostruisce una storia decisamente diversa, tentando di mettere a nudo le logiche sotse e le inaudite violenze sulle quali si è costruito il mondo contemporaneo, come il recente volume *Born in Blackness* di Howard W. French⁴⁴.

4. *Prodromi del diritto internazionale e di tutela dei diritti umani*

La decisione di Bartolomé de las Casas di pubblicare la I edizione della *Brevissima relazione sulla distruzione delle Indie* nasceva dalla considerazione di quanto fosse rimasta inascoltata la Bolla di Paolo III *Sublimis Deus* del 1537. Dopo che il pontefice era stato reso edotto dal domenicano Bernardo de Minora e dal frate Julian Garcés, vescovo di Tlaxcala, delle nefandezze compiute nei possedimenti spagnoli, infatti, aveva deciso di intervenire a protezione degli indios. Ma nella Bolla c’è dell’altro, oltre al riconoscimento dell’umanità degli abitanti delle Indie occidentali e della loro capacità di accogliere la fede in Cristo, condannando quindi le pratiche schiaviste a loro danno. Il progetto *Cathopedia*, alla voce corrispondente a tale Bolla, rimarca la portata universale dell’affermazione: «che riguarda non solo *occidentales et meridionales Indos*, ma tutti gli indigeni anche pagani che verranno conosciuti in futuro (*omnes alias gentes ad notitiam christianorum in posterum deeventuras, licet extra fidem christianam existant*)»⁴⁵.

Contravvenendo alle Bolle precedenti, da tale presa di posizione discendeva il diritto degli indigeni a godere della propria libertà, dell’uso dei propri beni e la condanna della loro riduzione in schiavitù come illegittima. Il documento, scarno e diretto, rispetto alle altre Bolle, viene spesso citato come *Veritas ipsa* (“la verità stessa”), ma questo non ha certo significato un deciso e massivo cambiamento di rotta da parte degli intellettuali e degli ecclesiastici. Nulla cambierà sostanzialmente poi nelle periferie, neppure successivamente alla costituzione della Giunta di Valladolid. Questa, convocata da Carlo V nel 1550, vedrà svilupparsi la conseguente disputa tra la dottrina dell’umanità degli *indios*, difesa da las Casas, e la liceità del loro asservimento, difesa da Juan Ginés de Sepúlveda, che sosteneva

⁴³ O. Gueye, *Le code de l’indigénat : Historique en Afrique francophone 1887-1946*, L’Harmattan, 2019; G. Doho, *Le Code de l’indigénat: ou le fondement des etats autocratiques en Afrique francophone*, L’Harmattan, 2017.

⁴⁴ H. W. French, *Born in Blackness: Africa, Africans, and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War*, WW Norton & Co, 2021 (traduzione italiana: *L’Africa e la nascita del mondo moderno. Una storia globale*, Rizzoli, 2023).

⁴⁵ *Sublimis Deus*, 1537, in *Cathopedia*, https://it.cathopedia.org/wiki/Sublimis_Deus.

la tesi aristotelica della schiavitù naturale⁴⁶. La sputerà il “Procuratore degli *Indios*”⁴⁷ e, se la brutalità nelle Americhe non avrà fine, questa verrà ufficialmente contenuta e si rafforzerà ulteriormente il “capitolo” della tratta transatlantica, portando a sistema la “commoditization” di esseri umani, come ben evidenziato da Brion Davis e dal lodevole Database “Slave voyages”⁴⁸. Non a caso, oggi si conviene che, nella periodizzazione della storia dell’Africa, tale capitolo costituisca la seconda fase del fenomeno coloniale, successiva e in parte contestuale alla fase delle esplorazioni lungo le rotte di circumnavigazione del continente africano per il raggiungimento delle Indie, rafforzandosi progressivamente all’interno del continente e seguito, quindi, dal colonialismo propriamente detto: capitolo non meno tragico.

Sin dai tardi anni ‘30, le sorti di las Casas si intrecciarono con quelle di Francisco de Vitoria nell’intento di separare gli obiettivi della colonizzazione (che quest’ultimo non delegittima ma, anzi, reputa necessaria) dall’evangelizzazione, negli insediamenti europei. De Vitoria colse l’opportunità delle sue lezioni straordinarie per stabilire dei principi di diritto internazionale e anticipare la filosofia dei diritti umani, privilegiando il diritto naturale da estendersi ai popoli indigeni e confutando lo *jus inventionis* (il diritto derivante dalla scoperta, appunto) come legittimo presupposto di conquista e di schiavizzazione degli autoctoni. Con la *Selectio de Indis* (1539) de Vitoria includerà esplicitamente lo *jus gentium*

⁴⁶ Secondo il principio aristotelico e assunto fondamentale di tutta la storia coloniale, dalla stessa costituzione nativa degli individui, ritenuti privi di ragione e incapaci d’autogestirsi, deriverebbe che non tutti gli uomini siano capaci di governarsi e di perseguire ciò che concorra al proprio stesso bene, se non addirittura mettendo a repentaglio l’ordine e la coesistenza civile. Da tale principio discende quindi non solo la deduzione che solo agli “uomini razionalmente capaci” spetti il diritto di essere liberi cittadini, ma addirittura di governare gli “incapaci a governarsi da sé” che, per propria disposizione naturale, sono sudditi rispetto ai primi, destinati a obbedire loro e a servirli: un concetto sussunto nella cosiddetta “native question” in epoca coloniale. Si rimanda a G. Tosi, *La teoria della schiavitù naturale nel dibattito sul Nuovo Mondo (1510-1573)* “veri domini” o “servi a natura”?”, in *Divus Thomas*, No. 3, 2002 e a A. Bassani, B. Del Bo (a cura di), *Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, Giuffrè, 2020.

⁴⁷ In merito alla disputa si vedano: Bartolomé de Las Casas, J.G. de Sepúlveda, *La controversia sugli indios*, a cura e con introduzione di S. di Liso, Edizioni di pagina, 2006; M. Geuna (a cura di), *Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda ed il dibattito della Conquista*, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014.

⁴⁸ Il database si basa su numerose e accreditate fonti e per questo primo periodo, dal 1501 al 1627, in particolare, sul volume di D. Brion Davis, *Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford UP, 2006 e sul saggio di J. Goody, *Slavery in Time and Space*, in J. L. Watson (a cura di), *Asian and African Systems of Slavery*, University of California Press, 1980. Per deficit di fonti si possono solo ipotizzare i numeri di schiavi esportati dall’Africa, tra il 1500 e il 1600, come si evince da due volumi fondamentali: Ph.D. Curtin, *The Atlantic Slave Trade. A Census*, University of Wisconsin Press, 1969 e P.E. Lovejoy, *Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa*, Cambridge UP 2000, ultima edizione di un volume ripubblicato e aggiornato più volte, finalmente tradotto in italiano nel 2019.

nell’ambito del diritto naturale, confutando il principio della “schiavitù naturale”⁴⁹, e addirittura giungendo alla conclusione che l’innocenza degli indigeni – nemmeno a causa della loro ignoranza – potesse giustificare la loro reazione di disturbo dei commerci, a motivo dei tentativi di evangelizzazione. Come afferma Tosi:

Vitoria, partendo dal principio del diritto al libero commercio e della comune natura umana, arriva in un continuo crescendo a giustificare il diritto degli spagnoli a garantire questo libero commercio prima con la persuasione e le opere, poi con la guerra difensiva e finalmente con la guerra aggressiva verso gli indigeni che qui appaiono come perfidi *hostes* verso i quali si applica il diritto di guerra: la spoliazione, la riduzione in cattività e la deposizione dei loro legittimi signori. [...] Vitoria introduce un invito alla moderazione e un’avvertenza: la guerra si giustifica solo in caso di aggressione e di impedimento oggettivo degli indigeni al libero commercio⁵⁰.

Dobbiamo tener conto dell’iperbole di una tale serie di affermazioni e principi giustificativi nel parametrarsi con pratiche legittimate dalle Bolle papali da parte di un intellettuale della Chiesa del calibro di Vitoria, nell’affrontare l’intervista al cardinale-prefetto Michael Czerny, pubblicata da L’Osservatore Romano il 30 marzo scorso. Questi insiste nell’asserire che le Bolle papali incriminate non siano da considerarsi un «magistero», ovvero non sarebbero da intendersi come insegnamento espresso dalla Chiesa cattolica per preservare e trasmettere nel corso dei secoli la dottrina rivelata da Gesù agli apostoli. Ammesso e non concesso che le Bolle non rientrino nel “magistero straordinario” – che consiste in un pronunciamento papale *ex cathedra*, che definisce una verità di fede assecondando il dogma dell’infallibilità papale –, francamente, non si vede perché non debbano essere considerate “magistero ordinario”, adottato dalla Chiesa per comunicare il suo insegnamento: rientrano infatti nella fattispecie encicliche, lettere pastorali e altri atti scritti e addirittura la predicazione orale da parte del papa e dei vescovi, quando questi siano uniti a lui⁵¹. Perché, quindi, non le Bolle? Ed è infine possibile dissociare l’insegnamento morale, per non dire dei contenuti etici attesi, dai documenti espressi dal più alto ente morale della cristianità, nel regolamentare le prassi internazionali che gestiva?

⁴⁹ A. Lamacchia, *Francisco de Vitoria e l’innovazione moderna del diritto delle genti. Introduzione storico-filosofica*, in A. Lamacchia (a cura di) *Relectio de Indis – La questione degli Indios*, Levante Editori, 1996, No. 17, XX-XXI, organizzato per capitoli e relative tesi.

⁵⁰ Sulla connessione fra guerra giusta e diritti dei conquistati nelle nuove terre si raccomanda l’illuminante paper presentato da Giuseppe Tosi alla conferenza del 2002 organizzata da *Jura Gentium* (Centro di Filosofia del Diritto Internazionale e della Politica Globale) dell’Università di Firenze: *La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria e il dibattito sulla conquista*; qui Tosi addirittura ricorda come tali giustificazioni «basate sul diritto del libero commercio e sul diritto di predicare il vangelo, [hanno] abbiano fatto affermare ad alcuni interpreti che Vitoria [è] sia un ideologo del nascente mercantilismo moderno».

⁵¹ Si veda il *Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC)*, Art. 2 §85-100 e Art. 3 §2032-2040, in <https://www.vatican.va/archive/catechism.it>.

Consapevolmente funzionali alle potenze di allora, e non certo strumento di manipolazioni di sorta, le Bolle hanno dunque orientato i comportamenti delle Casate regnanti in un'epoca ben precedente la Pace di Westfalia (1648), che oltre a sancire la decadenza della Casata spagnola e maggiore libertà di coscienza religiosa, ha determinato la concezione stessa dello Stato moderno e, quindi, dell'ordine mondiale come fosse una società naturale di stati sovrani. I progetti proto-imperialistici delle Casate di Spagna e Portogallo, fino alla loro fusione, han fatto leva proprio su quell'equilibrio tra *licet* e *placet* da parte della Chiesa che è stato la *condicio sine qua non* dell'espansione del loro dominio. Nel dire questo non si vuol certo attribuire ogni responsabilità unicamente alla Chiesa, ma sottolineare come ci troviamo a confrontarci qui con l'importante snodo delle declinazioni della *potestas directa* da parte degli stati e *indirecta* da parte della Chiesa, e nel momento specifico in cui si fa "esterna", divenendo strumento giuridico per la conquista del Nuovo Mondo e dell'Africa prima di questo. Sebbene sia un punto controverso, si riconosce che sia questo il periodo in cui inizi la formulazione del diritto internazionale, declinando la *communitas orbis* come se si approcciasse un sistema di repubbliche sottoposte allo *jus gentium* (e a chi lo formulasse e detenesse). Saranno gli ecclesiastici della scolastica spagnola, Francisco de Vitoria, Francisco Suarez e Domingo de Soto, i primi a cimentarvisi, riflettendo sui diritti naturali dei popoli e degli Stati e confrontandosi in merito alla dottrina cristiana del *bellum justum*, proprio stimolati dalla conquista del Nuovo Mondo⁵².

Di recente, si sta assistendo ad un *just war revival* in campo storiografico, che ha l'obiettivo specifico, come ci spiega Scuccimarra: «di offrire una più adeguata base fondativa per la valutazione dei complessi 'dilemmi normativi posti dalle nuove guerre' dell'epoca globale, a cominciare dalle radicali questioni di legittimità sollevate dalla 'War on terror' planetaria»⁵³.

Parole, queste, che ci riportano alle considerazioni di Immanuel Wallerstein in merito al cuore della disputa di Valladolid e in particolare alla "dottrina Sepúlveda" come a un'imperitura ideologia della santità dell'intervento armato e alla

⁵² Cfr. M. Geuna, *Francisco de Vitoria e la questione della guerra giusta*, in G. Daverio Rocchi (a cura di), *Dalla concordia dei greci al bellum iustum dei moderni*, San Marino University press, 2013 e A.A. Cassi, *Santa, giusta, umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale*, Salerno ed., 2015.

⁵³ L. Scuccimarra, *A New Valladolid? Leggere Sepúlveda nell'epoca globale*, in M. Geuna (a cura di), *Guerra giusta e schiavitù naturale*, cit. A pagina 269, l'A. non esita a ravvisare in tale rinnovato interesse il tentativo di riconoscere di una 'filosofia politica delle relazioni internazionali', al punto da sostenere che «tra il XVI e XVII secolo, la 'classica' concezione dello *ius belli* messa a punto da giuristi-teologi medievali ha potuto trasformarsi nella base di articolazione di una compiuta 'teoria del diritto internazionale'». Se Walzer ha sostenuto che la dottrina della "guerra giusta" non solo non abbia mai perso sostegno, ma che di recente abbia subito, prima, un processo di trasformazione e, successivamente, uno stravolgimento rispetto alla sua dottrina iniziale (v. M. Walzer, *Sulla guerra*, Laterza, 2006, 5), per Scuccimarra, tale rinnovato interesse sarebbe stimolato dal «recente ambivalente 'ethical turn' [...]» dell'approccio occidentale alle relazioni internazionali». L. Scuccimarra, *A New Valladolid?*, cit., 271.

pericolosità di questo *revival* di guerre sante contro gli infedeli di turno⁵⁴, in un mondo che si sta caratterizzando nell'attitudine a levar muri.

5. Il persistente mandato morale del “*crimine perfetto*”

Scovare e denunciare le responsabilità storiche non è un ozioso esercizio accademico, specie nell'ottica della ricaduta e degli obiettivi di decisioni passate. Puntualmente, nell'accorgersi degli irrisolti della storia, delle pendenze condivise nel delicato comparto della *social justice*, ci si avvede delle lacune strumentali di cui il potere e le società soffrono. Specie in questo nostro paese, la riduzione degli strumenti per comprendere tali responsabilità storiche e per interpretarne gli effetti di lungo periodo è evidente dalla progressiva scomparsa della Storia dei Trattati e del Diritto Diplomatico tra le discipline accademiche e dalla presenza di insegnamenti di Storia del Diritto Internazionale che forse si contano sulle dita di una mano. Sebbene taluno dica che gli insegnamenti non siano stati sacrificati ma assorbiti in corsi con altre denominazioni, la contrazione oraria e la moltiplicazione dei corsi universitari, a seguito della cosiddetta riforma del 3+2, porta a concludere che la preparazione non sia altrettanto approfondita rispetto al passato. Da ciò deriva il sospetto che tali scelte siano determinate dal timore che le fonti stesse del diritto internazionale ne delegittimino gli assunti attuali. Le ricadute di tale contrazione sulla formazione diplomatica sono evidenti, dato che la pratica della diplomazia è divenuta nulla più di un esercizio commerciale anche in frangente bellico, come gli accadimenti recenti dimostrano.

Nel valutare le conseguenze dirette e indirette della dottrina della scoperta e dei trattati ineguali imposti in suo nome, per fare un esempio pertinente all'oggetto di questa riflessione, occorre sviscerare come da acquisizioni territoriali si siano costituiti gli Stati coloniali e, di conseguenza, gli stati indipendenti africani, ricalcandone i confini decisi a tavolino, in base ai su menzionati principi. Infatti, nel corso della Conferenza dei capi di stato dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 1964, al Cairo, si riconobbe il principio dell'*uti possidetis iuris*, mantenendo e confermando quegli stessi confini⁵⁵.

L'intento di una continua disamina dei conflitti e dei disagi sofferti dalle minoranze, risalendo alle politiche che li abbiano determinati, è quello di aiutare il decisore a discernere l'inerzia rispetto a determinate pratiche e a inibire il loro ripetersi negli effetti, sebbene tali pratiche abbiano altre forme o etichette. Resta il dubbio che delegittimando una teoria matrice, che pure abbia favorito crimini nel

⁵⁴ Si veda il capitolo I. Wallerstein, *Whose Right to Intervene? Universal Values Against Barbarism*, in I. Wallerstein, *European Universalism. The Rhetoric of power*, The New Press, 2006, 1-29. In merito alla figura e alle ispirazioni culturali di Sepúlveda, si vedano i saggi di Patisso, Baccelli, Tosi e Capdevila in M. Geuna (a cura di), *Guerra giusta e schiavitù naturale*, cit., 2014.

⁵⁵ African Unity Organization, Assembly of Heads of State and Government, First Ordinary Session in Cairo, UAR (17-21 July), *Border Disputes Among African States*, AHG/Res. 16(I) 1964.

passato che partono da una concezione razziale dell’umanità, gerarchizzandola, inibisce il perpetuarsi di quegli effetti.

Si entra qui nella dimensione del “crimine perfetto” che incessantemente riproduce le sue vittime, descritto da François Lyotard nelle prime pagine de’ *Le différend*, del 1983⁵⁶. È questo il colonialismo di cui mai va sminuita la portata, nel timore che scardini la saldezza dei principi su cui si regge il sistema presente, perché così, di fatto, se ne nascondono sotto il tappeto i persistenti effetti, fonte di disagio, malessere e conflitto. E, certo, l’indulgenza con cui si guarda ad atteggiamenti passati, come se il corpo sociale avesse un’età dell’adolescenza verso il quale sia opportuna tolleranza, mai come in questo caso si rivela mal riposta. I passi d’allora e le regolamentazioni adottate sono la premessa alla competizione esasperata e vorace nell’accaparramento di risorse materiali e umane di oggi e all’indifferenza con cui guardiamo agli effetti di tale accaparramento, purché ci consenta l’accesso ad esse e il mantenimento del nostro privilegio, come anche la recentissima crisi ucraina ha dimostrato. Stati europei, il nostro *in primis*, sono passati sopra a tutti i recenti impegni strappati ai Paesi in via di sviluppo e, in particolare, in Africa, in sede della Conferenza delle Parti (nota con l’acronimo inglese COP), per accelerare il processo di decarbonizzazione, pur di accaparrarsi contratti convenienti con loro e ridurre la propria dipendenza dalle forniture russe di petrolio e gas⁵⁷. Questa incoerenza risale alla “possibilità” che i paesi europei si sono garantiti nel passato facendo leva su due membi che sembrano ancora incastonati a fuoco nelle società del Nord: la concezione di un continente “vuoto” di istituzioni politiche, degne di tale nome, e la condizione di “schiavitù naturale” – il cui abuso nel tempo e le pratiche, ancora vive oggi, al di là d’ogni sconfessione, ha proiettato un complesso di inferiorità nei popoli che l’hanno subita e da cui tentano con forza di liberarsi dalle prime forme di resistenza anti-coloniale. L’archetipo di quella “possibilità”, garantita dagli “Agenti di Dio”, sono le Bolle papali qui incriminate.

Permane l’attitudine occidentale a rinnegare la storia del “resto da sé”. Nel nome della decolonizzazione dell’immaginario e della cultura, movimenti recenti, a

⁵⁶ Opero qui un’estensione rispetto all’associazione tra concetto di ‘crimine perfetto’ di Lyotard (F. Lyotard, *Le différend*, Les Editions de Minuit, 1983) e il genocidio herero che ha azzardato M.N. Kaapanda-Girnus, *A Third World perspective on the history of International Law. The Herero Genocide as the perfect crime?*, in L. Arndt et AA. (a cura di), *Dierk Schmidt: The division of the Earth. Tableaux on the Legal synopses of the Berlin Africa Conference*, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010, 94-97. Si veda, in proposito, C. Fiamingo, *Colonialism: The ‘perfect crime’ relentlessly reproducing its victims*, *QIL*, No. 103, 2024, in corso di pubblicazione.

⁵⁷ Ad esempio, a conferma del trend, nel corso di COP26 – la XXVI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Glasgow, sotto la presidenza del Regno Unito (31 ottobre - 13 novembre 2021), e che ha incorporato la XVI Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto (CMP16) e la III Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (CMA3) – si è arrivati a un accordo di partenariato di transizione energetica a lungo termine tra Sudafrica, Francia, Germania, Regno Unito e USA che, insieme all’Unione europea intende sostenere gli sforzi di decarbonizzazione del Sudafrica. Si veda C. Fiamingo, *L’Africa verso COP27. Una riflessione alla luce della Giornata della Terra*, in *NAD*, No. 1, 2022, 136-149.

partire da Black Lives Matter (#BLM), hanno avuto eco in tutto il mondo, proprio nell'intento di “coscientizzarlo”⁵⁸ circa l'esigenza profonda di liberarsi da tale violento e continuo schiacciamento, se non disconoscimento, tanto in Africa che in Europa e in Occidente. Anche se certe definizioni siano tema di discussione, e solo in ristretti ambienti superati, permangono nella vulgata l'appiattimento delle differenziazioni fra Primo e Terzo mondo; fra (i) Nord e (i) Sud (che, a dispetto della trasversalità geografica, riconducono sempre alla loro rappresentazione geografica in cui il primo sovrasta il secondo); o le tensioni nel rapporto tra tradizione e modernità (dove modernità equivale a colonialismo così come a sviluppo, e l'inviluppo che questa contrasta sarebbe immanente alla tradizione); o (come accade in Italia) nel trattare della storia d'Europa e al più degli Stati Uniti come fosse la storia contemporanea *tout court* e nell'insegnare le cosiddette “storie d'area” – dell'Asia, dell'Africa o dell'America Latina –, per lo più come materie opzionali e in alternativa fra loro dal terz'anno della maggior parte degli ordinamenti universitari di questo paese, escludendole dagli insegnamenti di tutti gli standard educativi precedenti, riconoscendo legittimità e patenti d'ingresso nei *syllabus* scolastici delle generazioni più giovani, al più, alle civiltà di sumeri, egizi e, se si è fortunati, a quella degli inca. Questa stagnazione culturale, assieme all'ingiustizia cognitiva globale⁵⁹, che deforma le realtà storiche nell'intento di riprodurre il primato occidentale, rimandando alla subordinazione dei mondi “altri” alla loro “scoperta” da parte dell'Europa, perfeziona il “crimine” e riproduce l’“abisso”.

6. All'origine dell'«unspeakable abyssal line»

Al giorno d'oggi, il mondo, sotto il profilo del diritto internazionale, è da considerarsi “finito”, non essendovi più alcuna *terra nullius* aperta all'occupazione di altri Stati – come ci ricorda in magistrale sintesi la Cornell Law School⁶⁰ –, quindi, possiamo dire che la dottrina in oggetto sia decaduta “naturalmente”. Ma è davvero così? Non sono di questo avviso autori come David E. Stannard, che, nell'Epilogo, del volume che l'ha reso celebre, dimostra come addirittura tuttora gli autoctoni d'America soffrano un persistente “moderno *Requerimiento*”, riferendosi all'intimazione d'obbedienza e all'asservimento imposti dai *conquistadores* agli *indios*, nel corso dell'occupazione della *Tierra Firme*, e di cui diremo oltre⁶¹; o come Roxanne Dunbar-Ortiz che dichiara come la teoria della scoperta sia sopravvissuta nelle pratiche dell'imperialismo americano, che si evince dal trattamento delle popolazioni indigene⁶². Un'asserzione che vede concordi le Prime

⁵⁸ Licenza da “consciencism” neologismo coniato da Kwame N'Krumah, uomo politico ghanese.

⁵⁹ Si veda oltre, n. 81 *infra*.

⁶⁰ Si veda la voce “Doctrine of discovery” sviluppata dal Legal Information Institute, Cornell Law School, ultimo aggiornamento nel 2022.

⁶¹ D.E. Stannard, *Olocausto americano*, cit., 320.

⁶² R. Dunbar-Ortiz, *An Indigenous Peoples' History of the United States*, Beacon Press, 2014.

Nazioni americane⁶³, ma che va estesa ai rapporti con altri ex-Stati coloniali. Le recenti manifestazioni nel corso della visita di Papa Francesco in Canada lo hanno dimostrato chiaramente, così come il fermento di attività dello UN Permanent Forum for Indigenous Peoples (UNPFIP): agenzia investita del compito di monitorare la disparità di trattamento delle minoranze autoctone delle Nazioni Unite. Tali esempi dimostrano come, a partire dalla fallimentare Conferenza di Durban del 2001 contro il razzismo, in una contraddizione permanente, se non schizofrenica, alla coscienza globale corrisponda una sordità local-nazionale, relativamente a questi temi⁶⁴.

Se oggi, anche per il solo divieto dell'uso della forza, la dottrina della scoperta sia superata nel diritto internazionale, fenomeni come il *land grabbing* evidenziano come esistano delle violazioni pratiche dei diritti fondamentali riconosciuti al genere umano, a dispetto del superamento dottrinale di tutta una serie di abusi e d'inibizioni d'accesso a elementi essenziali a garantire la vita e una sua gestione dignitosa. A diverse coordinate geopolitiche e, con particolare voracità, nel continente africano e nel sud-est asiatico, ad esempio, tale fenomeno esclude dal primario diritto d'accesso al cibo gli occupanti effettivi di un territorio, talvolta da generazioni, per non dire del conseguente svilimento del principio di autodeterminazione dei popoli che del rapporto di integrazione col territorio han fatto un valore atavico. Dai primi anni 2000, gli insaziabili appetiti del capitale verso risorse appartenenti a stati e, in particolare, a minoranze in condizione di necessità cronica, spesso già vittime del patrimonialismo burocratico – ovvero, in competizione con i propri stessi governi nella gestione delle risorse –, si sono fatti particolarmente evidenti⁶⁵. Il ratto di terra e relative pertinenze da parte di potenze

⁶³ Con l'acronimo FNIM (First Nations, Inuit e Métis) si definiscono oggi i popoli indigeni del Canada e, per estensione, delle Americhe. *First Nation* è un termine adottato ufficialmente dal governo canadese dal 1980, legittimando l'identificazione operata dagli attivisti indigeni nel corso degli anni '70, che disconoscevano la definizione di "indiani", ritenuta offensiva. L'adozione di questo termine, non a caso, coincide con una sensibile evoluzione della giurisprudenza canadese in relazione ai diritti degli indigeni e alla revisione dei trattati, a partire dalla prima istanza di riconoscimento da parte della Corte Suprema nel 1973, passando per la formalizzazione esplicita nella Costituzione del 1982, alle sentenze più recenti che hanno ampliato notevolmente l'applicazione dei diritti fondiari indigeni. In Canada, non solo i tribunali hanno chiaramente seguito la mobilitazione delle minoranze native, ma hanno guidato la sfera politica nella direzione di un maggiore riconoscimento dei diritti indigeni. In proposito, si veda M. Morden, 'First nations and comprehensive land claims in Canada, in C. Fiamingo (ed.), *Problems and Progress in Land, Water and Resources Rights*, Altravista, 2016, 267-284.

⁶⁴ Si rimanda all'ottima introduzione alla collettanea del 2011 di V. Lavou Zoungbo, *Préface à la seconde édition*, in V. Lavou Zoungbo (dir.), *Bartolomé de Las Casas: Face à l'esclavage des Noirs-e-s en Amériques/ Caraïbes. L'aberration du Onzième Remède (1516)*, Presses universitaires de Perpignan, 2011, 10-15, in <http://books.openedition.org/pupvd/2903>.

⁶⁵ Il fenomeno del cosiddetto *land grabbing* esperito in Africa va connesso alle modalità gestionali delle risorse da parte degli Stati africani, attraverso il patrimonialismo burocratico, strettamente correlato al fenomeno dei *gatekeeper state*, di matrice coloniale: in estrema sintesi, la specializzazione degli stati africani nel controllare le uscite delle materie prime, efficacemente dimostrata da Frederick Cooper (Si veda F. Cooper, *Africa since 1940*, Cambridge UP, 2019). Più

mondiali e multinazionali dalle più diverse pezzature, fra grandi e medie⁶⁶, grazie all’intermediazione dei governi, è monitorato da Land Matrix e da numerose associazioni, come la International Land Coalition e da centri studi, come l’Oakland Institute. Queste dimostrano la persistente violazione dei diritti di autodeterminazione di minoranze, spesso deprivate dei diritti di rappresentanza e, quindi di controllo, gestione e proprietà delle risorse naturali nelle aree in cui vivono. A nulla vale che le rivendichino richiamando al rispetto dei dispositivi volontari (e pertanto resi spesso inani) delle Organizzazioni internazionali, come, ad esempio, le *FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests*⁶⁷.

Sicuramente, il “potere costituito” ha abusato del “diritto della scoperta” quale legittimazione dell’opera di colonizzazione, ma anche nel continuare ad esperire diritti reali su terre ancestrali altrui costruendo legittimazioni legali per via. Il riconoscimento di un primato, implicito nel legittimare con denominazioni quali “Prime nazioni”, “popoli indigeni”, “popoli autoctoni” una presenza precedente sui territori acquisiti dagli Europei, finisce per essere un espediente retorico, quando poi si continui, in modo esplicito o implicito, a esercitare diritti di controllo su terre in aperto contrasto ai diritti di autodeterminazione di quei popoli. Di fatto, si ravvivano, attraverso l’esercizio di diritti reali, diritti auto-avocati di “scoperta” di un luogo sebbene si disconosca formalmente che un’altra porzione di umanità (non-cristiana) abbia “scoperto” quel luogo per prima o quantomeno prima di questi e nell’inibirne gli intenti di riacquisizione dei territori ancestrali anche una volta che quella precedenza sia stata storicamente riconosciuta attraverso l’attribuzione di quei nomi. Anche quando, in alternativa, si operino compensazioni in servizi e “social justice” *latu sensu* che portino a un maggior grado di integrazione nella cittadinanza di quelle minoranze, resterà sempre un senso di insoddisfazione e di giustizia mancata col corollario di un processo incompleto di acquisizione di diritti di cittadinanza.

che non un neocolonialismo esercitato dai partner investitori, spesso richiamato, viene esperito un colonialismo interno: un controllo serrato sull’estrazione di risorse naturali, adottato dal potere e dai governi sviluppisti per una politica d’exportazione atta ad attrarre investimenti. Usando delle pressioni economiche globali e degli strumenti del diritto, volutamente bifido – tra diritto moderno per le questioni commerciali e consuetudinario (comunque subordinato al primo e sistematizzato in epoca coloniale) nella gestione delle risorse della terra –, negli stati ricchi di risorse, ma attanagliati dalla povertà, si attua uno “stato biforcuto”, della cui debolezza si approfitta per operare forme di spossessamento sistematico. V.M. Mamdani, *Citizen and subject*, Princeton UP, 1996 e C. Fiamingo, *Considerazioni sulla “tradizione” del land grabbing in Africa*, in C. Fiamingo, L. Ciabari e M. Van Aken (a cura di), *Conflitti per la terra. Accaparramento, consumo e accesso indisciplinato*, Altravista, 2015, 133-154.

⁶⁶ Si veda in proposito L. Bellocchio, *Tutto è potenza. La competizione tra le grandi potenze nell’era post-bipolare*, Guerini Scientifica, 2023.

⁶⁷ Per un’articolata panoramica sui fenomeni connessi al *land grabbing* e alle correlate violazioni dei diritti umani, si rimanda a C. Fiamingo (ed.), *Problems and progress in land, water and resources rights at the beginning of the third millennium*, Altravista, 2017.

Un esercizio esplicito di questa aberrazione del diritto ce lo offre la celebre opinione scritta dalla scomparsa giudice della Corte Suprema americana Ruth Bader Ginsburg, a proposito del caso *City of Sherrill v. Oneida Indian Nation of New York*. Opponendosi alla richiesta di riacquisire i territori ancestrali da parte della nazione Oneida, nel cuore di New York, sin dalla prima nota a piè di pagina si fa espresso richiamo alla dottrina della scoperta, nel delegittimare quelle rivendicazioni⁶⁸. Questa è stata l'ultima sentenza in ordine di tempo fra molte ravvisate, quali fondamento di una “cittadinanza secondaria”, da parte degli indigeni americani, dal primo riferimento alla dottrina in oggetto, occorso nel 1823, quando la Corte suprema degli Stati Uniti, nel caso *Johnson v. McIntosh*, tramite l'opinione del Chief of Justice John Marshall, unanimemente approvata dagli altri membri, sentenziò che «*the principle of discovery gave European nations an absolute right to New World lands*»⁶⁹.

Alla luce di una simile persistenza nel valutare “fonte giurisprudenziale” la dottrina della scoperta, capiamo bene Phil Fontaine, ex-rappresentante dell’Assemblea delle Prime Nazioni del Canada – il cui spossessamento sistematico dalle terre è derivato da tale dottrina –, quando afferma che, sebbene il ripudio papale delle dottrina sia una decisione “meravigliosa”, perché avrebbe risolto una “questione in sospeso”, ora tocchi alle autorità civili il compito di rivedere le leggi sulla proprietà che citano la dottrina⁷⁰. Nella stessa ottica va letto l'accoglimento della ricusazione della dottrina della scoperta da parte del Relatore speciale ONU sui diritti dei popoli Indigeni, José Francisco Calí Tzay. Questi, apprezzando la

⁶⁸ Alla lettura del caso, alla domanda: «*Were land parcels once owned by the Oneida Nation, sold in 1807 but repurchased in the 1990s by the Nation's descendant tribe, part of an Indian Reservation and thus exempt from local taxes?*» la risposta fu la «*8–1 Decision for city of Sherrill, New York, Majority Opinion by Ruth Bader Ginsburg: No*». In sintesi, la Corte ha ritenuto che le norme della legge federale indiana e l’equità federale impedissero alla tribù di ripristinare unilateralmente l’antica sovranità sulla terra in questione. Sottolineando il «carattere di lunga data, distintamente non indiano, del centro di New York e dei suoi abitanti» e il fatto che l’autorità di regolamentazione sulla terra sia stata esercitata dal governo statale e locale per 200 anni. In pratica, “rinunciando” alla terra all’inizio del XIX secolo (senza valutare la illegittimità della sottrazione violenta e genocidaria), gli Oneida avrebbero ceduto le redini al governo e non potevano riconquistarle attraverso acquisti sul mercato dagli attuali detentori del titolo. V. *City of Sherrill v. Oneida Indian Nation of New York*, in *Oyez*, 2005. Quel che preme sottolineare qui è come la prima nota a piè pagina nell’opinione della Corte richiami esplicitamente la “*doctrine of discovery*”, riferendosi a sentenze precedenti: Footnote 1 Under the ‘*doctrine of discovery*’, *County of Oneida v. Oneida Indian Nation of N. Y.*, 470 U. S. 226, 234 (1985) (*Oneida II*), «*[...]fee title to the lands occupied by Indians when the colonists arrived became vested in the sovereign first the discovering European nation and later the original States and the United States*» *Oneida Indian Nation of N. Y. v. County of Oneida*, 414 U. S. 661, 667 (1974) (*Oneida I*).

⁶⁹ Si veda ad esempio l’UNPFIP Network, *A Network of Information and Exchange for the UN Permanent Forum for Indigenous Peoples* e, in particolare, AA.VV., *Framework of Dominance: UN Preliminary Study on the Doctrine of Discovery*, 17 maggio 2011, <https://unpfip.blogspot.com/2011/>.

⁷⁰ N. Winfield, *Vatican rejects doctrine that fueled centuries of colonialism*, in *AP News (Associated Press)*, 30 marzo 2023.

ricusazione da parte del Vaticano di «una ferita aperta per molti popoli indigeni in tutto il mondo», ha esortato ad affrontarla come parte di un processo di riconciliazione tra i popoli indigeni e gli Stati coloniali, che si dirà compiuto solo quando tutti gli Stati che ancora abbraccino tale dottrina nelle evidenti azioni di accaparramento delle risorse, seguiranno l'esempio della Santa Sede e «rivedranno tutta la giurisprudenza e la legislazione che si basano su di essa»⁷¹.

Il pessimismo è legittimo, considerando come siano passati trent'anni dalla proclamazione dell'International Decade of the World's Indigenous People dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Ris. 48/163, 21 dicembre 1993) con pochi risultati ed estremamente localizzati. Nel testo di accompagnamento si esortava a rafforzare la cooperazione internazionale al fine di risolvere alcuni dei problemi che le popolazioni indigene dovevano affrontare in tema di diritti umani, di ambiente, sviluppo, educazione e sanità. Nel report espresso a conclusione della prima decade da tale decisione, si ammetteva ancora: «[...] further efforts are needed by the Member States concerned and the international community to ensure that all indigenous peoples everywhere enjoy full human rights and enjoy real and measurable improvements in their living conditions»⁷².

A trent'anni di distanza le discriminazioni sono persistenti, stando alle denunce.

Entriamo qui, tra lentezze e omissioni, nella dimensione implicita. Se Canada e Stati Uniti hanno fatto ricorso esplicito alla dottrina della scoperta per legittimare il ratto di terre sulle quali siano stati costituiti i rispettivi Stati, altrove, specie in Africa, il condizionamento coloniale – che ha avuto nella tratta schiavista atlantica la sua premessa – è molto sofferto e ancora mal tollerato a dispetto di straordinarie lotte anticoloniali e delle indipendenze, soprattutto a causa di una dipendenza economica ancora tangibile che si definisce come neocoloniale.

Sebbene in base alla citata Risoluzione ONU del '93, sia stato possibile che nel 2000 venisse istituito lo United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), alla cui presidenza si sono alternati rappresentanti dai diversi continenti, non si può non considerare l'estrema lentezza nell'assumere una qualsiasi posizione ufficiale, di rilevanza globale, che ci si sarebbe potuto aspettare da tale elevato consesso⁷³. Alla delicata questione dei diritti di accesso a terra e risorse da parte dei

⁷¹ Si veda *UN expert hails Vatican rejection of 'Doctrine of Discovery', urges States to follow suit*, in *UNHR press releases*, 6 aprile 2023.

⁷² Si veda: Substantive session of 2004 New York, 28 June-23 July 2004 Agenda item 14 (h) *Social and human rights questions: Permanent Forum on Indigenous Issues Report of the Secretary-General on the preliminary review by the Coordinator of the International Decade of the World's Indigenous People on the activities of the United Nations system in relation to the Decade*, in *Economic and Social Council Distr.*, General 25 June 2004 E/2004/82.

⁷³ Al di là della legittimazione internazionale all'UNPFII, va ricordato come l'istanza da questo mossa nel 2017, di poter partecipare ai meeting delle Nazioni Unite ove si discutesse di qualsiasi decisione che avrebbe potuto avere dei riflessi sul destino dei popoli indigeni, ancora, nel 2023 pur se considerata, non abbia ricevuto adeguata risposta. Si vedano in proposito le tappe del processo, fino a quelle (ancora una volta) interlocutorie del 2023, in

popoli indigeni, ancorché sostenuta da vari reports della Food and Agriculture Organization (FAO),⁷⁴ soltanto nell’aprile del 2018 è stata finalmente destinata una sessione dedicata, con l’intento di sviscerare lo stato dell’arte nei rispettivi paesi⁷⁵. In effetti, si è iniziata allora una serie di tre sessioni destinate agli *informal hearings*, ovvero alla raccolta delle lamentazioni dei vari rappresentanti delle comunità indigene⁷⁶, e alla fine delle procedure di *auditing* sono state adottate *Recommendations on Collective Rights to Lands, Territories and Resources*⁷⁷, ma non vi è traccia di ricezione fattiva da parte degli Stati, stando alle proiezioni di Land Matrix, un’agenzia che monitora il comparto del *land grabbing*.

Alla luce di queste inerzie che sembrano ridurre gli strumenti e le istituzioni internazionali a camere di compensazione non effettive, sembra che la dottrina della scoperta sia l’archetipo di quella «*unspeakable abyssal line*» denunciata da Boaventura de Sousa Santos⁷⁸. Proiezione del pensiero teorico del Nord globale, che affonda le proprie radici nella disputa di Valladolid (1550-51)⁷⁹, e che riproduce

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/participation-of-indigenous-peoples-at-the-united-nations.html>.

⁷⁴ Per tutti, il report *FAO Policy on Indigenous and Tribal Peoples*, 2010. Qui, a seguito del rapporto FAO, *Statutory Recognition of Customary Land Rights in Africa. An Investigation into Best Practices for Lawmaking and Implementation*, FAO Legislative study 105, 2010. La FAO si dichiarava impegnata nel promuovere il riconoscimento dei diritti territoriali dei popoli indigeni e il miglioramento dei quadri giuridici di supporto, attraverso il lavoro relativo alla delimitazione partecipativa, alla titolazione e alla gestione delle risorse, rispondendo alle esigenze specifiche delle popolazioni indigene e tenendo conto dell’importanza delle leggi consuetudinarie sulla terra e, certo, le *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security* del 2012, indicano una posizione esplicita sulla legittimità delle rivendicazioni espresse.

⁷⁵ *Permanent Forum on Indigenous Issues to Focus on Land, Resources Rights, as Seventeenth Session Convenes at Headquarters, 16-27 April, in Meetings Coverage and Press Releases*, HR/5386, 13 aprile 2018.

⁷⁶ Si veda UNPFII Seventeenth Session: 16-27 April 2018 e allegati, in particolare il *Programme and Concept note*.

⁷⁷ Si veda IISD (International Institute for Sustainable Development), *Recommendations on Collective Rights to Lands, Territories and Resources*, 3 maggio 2018, in <https://sdg.iisd.org/>.

⁷⁸ B. de Sousa Santos, *Epistemologies from the South – Justice Against Epistemicides*, Routledge, 2016.

⁷⁹ Ricorda Ulrich Beck: «Juan Ginés de Sepúlveda, an Aristotelian philosopher, and the Dominican priest Bartolomé de Las Casas represented, respectively, a universalism of difference and a universalism of sameness. Sepúlveda argued, as Huntington does today, that human groups are defined hierarchically, while Las Casas, more like Fukuyama, maintained that civilizations are fundamentally similar. Sepúlveda emphasized the differences between Europeans and Amerindians: the latter went around naked, sacrificed human victims, made no use of horses or asses, were ignorant of money and the Christian religion. He accordingly structured the human species into peoples that, while living at the same time, were at different cultural stages. In his eyes, different meant inferior; and it followed, viewing barbaric America from civilized Spain, that man was the god of man - some men the gods of other men - and that subjugation could be a pedagogic responsibility», U. Beck, *The Truth of Others: A Cosmopolitan Approach*, in *Common Knowledge*, No. 3, 2004, 432.

una distinzione permanente tra società metropolitane e coloniali, operando lungo le linee di un diritto specifico, lo *ius publicum europaeum*, esportato e adattato tra *restatement* e codificazioni alle esigenze d'appropriazione dei colonizzatori, ma che ancor oggi produce effetti⁸⁰.

Con gli ‘abissali’ Sousa Santos si riferisce esplicitamente alle linee che sono state delineate sulle mappe assesecondando Bolle e trattati gestiti dal papato all’epoca delle “scoperte”⁸¹. Quelle linee cartografiche ‘abissali’ che delimitavano Vecchio e Nuovo Mondo in epoca coloniale, sopravvivono strutturalmente, ancora, nel pensiero occidentale moderno, con le loro caratteristiche escludenti, costitutive delle relazioni politiche e culturali, mantenute poi nel sistema mondiale contemporaneo. L’ingiustizia sociale globale si riproduce nell’associarsi strettamente all’ingiustizia cognitiva globale che deriva da quei solchi⁸². Le Bolle papali, nel sancirne la sacralità, hanno dato un’impronta a un *trend*, ripreso in diversi stadi dello sviluppo delle relazioni internazionali, apparentemente senza soluzione di continuità, sebbene occultato, nella costruzione egemonica della civiltà westphaliana⁸³. Un tale *trend* si snoda dalla (a) “benedizione papale” al diritto di conquista sui popoli non cristiani e al potere di vita e di morte sui “soggiogandi”, esplicitato in talune Bolle, ma soprattutto nelle prime due dalle quali si riconosce derivare lo *ius inventionis*: la *Dum diversas* (1452) e la *Romanus pontifex* (1455); (b) all’assecondare la teoria delle “sfere di influenza”, parimenti delimitate spazialmente e benedette nel nome di Dio, tra portoghesi e spagnoli – si consideri come il riconoscimento di ulteriori sfere di influenza sul continente africano, in seguito, sia stato alla base della mutua legittimazione fra le diverse potenze europee dell’esercizio di diritti coloniali; (c) alla conseguente supponenza con cui, attraverso congressi e conferenze svolti in Europa (la Conferenza di Berlino del 1884-5 fu l’atto culminante di una lunga serie), si è ufficialmente spartito fra gli Stati europei un continente senza coinvolgerne i regnanti, e costruendo norme del diritto internazionale per regolamentare tale spartizione (d); ma anche dopo le

⁸⁰ Si rimanda a I. Wallerstein, *European Universalism. The Rhetoric of Power*, The New Press, 2006.

⁸¹ B. De Sousa Santos, *Para além do pensamento abissal*, in *Novos Estudos CEBRAP*, 2007, 71-94.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Sulla questione dello “standard di civiltà” (SOC, nell’acronimo inglese) si veda D.P. Fidler, *The Return of the Standard of Civilization*, Maurer School of Law: Indiana University Digital Repository, 2001 e A. Linklater, *The “Standard of civilization” in World politics*, in *Human Figurations*, No. 2, 2016, <https://quod.lib.umich.edu/>. Fidler fa una distinzione tra SOC di vecchia generazione e di ritorno. Mentre i primi hanno dominato tra’800 e inizi del ‘900, Fidler sostiene: «This embarrassing piece of international legal history has been forgotten or has remained obscure to many students of international law in the second half of the 20th century. The SOC is, however, a critical protagonist in the universal expansion of international law as part of the development of Westphalian civilization». Ripristinarli – asserisce – dimostrerebbe come il diritto internazionale venga utilizzato dopo la caduta del muro di Berlino per globalizzare la civiltà westphaliana.

Indipendenze, lasciando che il potere del capitale, e per il tramite degli Stati, continuasse a spossessare quegli stessi continenti delle proprie risorse⁸⁴.

Alla luce di tutto questo, certo, il disconoscimento resta un gran passo che, come spiega bene il Cardinale prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione José Tolentino de Mendonça, in un'altra intervista dedicata alla Nota, nella stessa edizione online de *L'Osservatore Romano* dello scorso 30 marzo, «fa parte di quella che potremmo chiamare l'architettura della riconciliazione, ed è anche il prodotto dell'arte della riconciliazione». In effetti, la Nota congiunta è parte del *corpus* di Papa Francesco votato al suo programma di riequilibrio dei rapporti all'interno del genere umano, al fine di sanarne le iniquità (nonostante alcune incoerenze persistano nei confronti del *gender*, provocando ulteriori diseguaglianze e dilemmi, se non scissioni nell'ecumene)⁸⁵ e tra il genere umano e l'ambiente.

Se, nel medesimo senso della riconciliazione, sia da leggersi pure il richiamo a contestualizzare il vocabolario usato dalle Bolle nel passato, checché ne dica il Pontefice, tuttavia, la Chiesa non si è lasciata contagiare dall'idea che una cultura sia superiore alle altre, bensì ha gestito le redini della conquista avocando tale diritto nel nome della fonte di tale superiorità: la religione cristiana. Non ci troviamo di fronte a una sottigliezza lessicale, ma, ancora una volta, a una forma di negazionismo, pure in una delle ammissioni di responsabilità più aperte a oggi registrate degli orrori del passato (non di semplici «errori» si tratta, infatti), ancorché si punti a condannarne più le conseguenze che non l'origine (e quindi le responsabilità) degli stessi. Infatti, fino ad ora, non è mai stata posta in discussione nemmeno la specifica natura politica di quelle direttive promanate dalla Chiesa nel nome di Dio, neppure quando, nel maggio 2012, la «*Doctrine of discovery*» divenne tema di dibattito in seno alle Nazioni Unite.

7. *Le ambizioni della 11th Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues del 2012*

⁸⁴ Sullo *ius inventionis*, si rimanda alla prima parte del volume di AA. Cassi, *Ius comune tra vecchio e nuovo mondo. Mari, terre, oro nel diritto della conquista (1492-1680)*, Giuffrè, 2004.

⁸⁵ Ci si riferisce al *responsum* espresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede del 22 febbraio del 2021 in cui si dichiara che «la Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso», laddove il Catechismo della Chiesa Cattolica lega poi specificatamente l'omosessualità alla castità. Tale disposizione ha provocato il «Cammino sinodale» da parte della Conferenza Episcopale tedesca, decisa a riformare gli orientamenti della Chiesa nei confronti dell'omosessualità e del ruolo delle donne, nell'apparente intento di aggiustarne l'incoerente declinazione dei temi della subalteriorità. A rettifica del *responsum*, in data 18 dicembre, con *Fiducia supplicans*, il Dicastero per la Dottrina della Fede, con approvazione papale, ha stabilito che sarà possibile ottenere la benedizione anche per coppie formate da persone dello stesso sesso, ma – come si precisa nello stesso occhiello della notizia data da *L'Osservatore Romano* – «al di fuori di qualsiasi ritualizzazione e imitazione delle nozze. La dottrina sul matrimonio non cambia, la benedizione non significa approvazione dell'unione», *Dichiarazione dottrinale apre alle benedizioni per coppie «irregolari»*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2023.

Nel corso della *Eleventh session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues* (7-18 maggio 2012)⁸⁶, è stato proposto un dibattito attorno alla spinosa questione tra gli stati membri, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, da un lato, e le popolazioni indigene e altri attori non governativi coinvolti, dall’altro, col fine di far emergere le gravi implicazioni della “*Doctrine of discovery*” in termini di giustizia, riconciliazione e pace e, quindi, elaborare soluzioni da sottoporre ai governi e alle popolazioni indigene per proiettarli, come si disse allora: «verso un futuro basato su rispetto reciproco, equità e giustizia»⁸⁷. Proclamando «il diritto di riparazione per le conquiste passate», il Forum permanente contestava gli effetti indelebili della dottrina della scoperta sulle popolazioni autoctone. Come si è esplicitato nel corso di quella sessione straordinaria, dalla rivendicazione dello *ius inventionis* da Colombo in poi, non solo storicamente i tribunali hanno giustificato l’annessione di terre indigene in suo nome⁸⁸, ma occorre precisare come il diritto internazionale sia stato letteralmente costruito su tale assunto. Nel corso della Conferenza di Berlino del 1884-85, in particolare, si sono applicati all’Africa principi quali quello d’occupazione effettiva, dello *hinterland*, della notifica dei possessi rivendicati dalle potenze coloniali, legittimati dal silenzio-assenso delle cancellerie dell’esclusivo club degli Stati che si era strutturato dal Congresso di Vienna del 1815, e istituendo l’arbitrato internazionale laddove tale assenso non sussistesse⁸⁹: il tutto senza il coinvolgimento degli autoctoni e delle loro istituzioni politiche o, meglio, di quel che a quel punto ne restava, salvo casi eccezionali che, a prezzo della loro identità,

⁸⁶ Si veda UN, *Eleventh session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues*, 2012.

⁸⁷ Sebbene questo fosse l’obiettivo della *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* 2007, si concretizzerà per la prima volta, nel quinto anniversario di questa, la specifica volontà di uscire dalle mere recriminazioni storiche nei confronti della “dottrina della scoperta” e di evidenziarne le incessanti conseguenze.

⁸⁸ UN *Permanent Forum on Indigenous Issues Report on the eleventh session (7-18 May 2012)* *Economic and Social Council Official Records*, 2012, Supplement No. 23, Chapter I: *Matters calling for action by the Economic and Social Council or brought to its attention*, e le richiamate *Recommendations of the Permanent Forum*, Special theme: *The Doctrine of Discovery: its enduring impact on indigenous peoples and the right to redress for past conquests* (art. 28 & 37 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).

⁸⁹ Con tale assunto, si presumeva che la sfera di influenza di una potenza europea in Africa, spesso esperita attraverso gli interessi commerciali dei suoi sudditi, si esercitasse dalla base commerciale (per lo più costruita in zona costiera) fino a dove un’altra potenza non esercitasse controllo diretto e occupazione effettiva nella direzione opposta. Cfr. *General-Akte der Berliner Konferenz*, Deutsches Reichsgesetzblatt Band, No. 23, 1885, 215-246 (qui nella traduzione inglese: *General Act of the Berlin Conference on West Africa*), adottato il 26 febbraio 1885 ed entrato in vigore il 19 aprile 1886. In base agli artt. 10-12, in caso di disaccordo, le Potenze si sono impegnate a ricorrere alla mediazione e/o all’arbitrato, tanto per la supposta condizione di neutralità dei territori, ipotizzata nell’atto, che per le dispute di confine che sono stati poi consolidati con una serie di trattati bilaterali fra gli stati europei. Per tali trattati si vedano: E. Hertslet, *The map of Africa by treaty*, Harrison and sons, 1909 e I. Brownlie, *African boundaries: a legal and diplomatic encyclopaedia*, C. Hurst & Co., 1979.

hanno negoziato per la propria sopravvivenza, di fatto, snaturando radicalmente le relazioni di potere coi propri popoli.

Ciò che si contestava nel 2012 non era una percezione o una interpretazione, ma un dato di fatto. Una serie di meccanismi ufficiali è stata adottata per legge, surrogata da “intenzione divina”, dai paesi cristiani europei per acquisire potere e diritti legali sui popoli autoctoni non cristiani, negando loro qualsiasi tipo di personalità giuridica, quale conseguenza diretta successiva alla “scoperta”. La “manipolazione” denunciata ora nella Nota congiunta non sembra che far leva su tale beneficio sistematico che è andato riproducendosi attraverso la sua istituzionalizzazione nel diritto e nella politica, a livello nazionale e internazionale. Certamente il diritto internazionale si è evoluto, soprattutto a partire dal tardo ‘800, quando la natura dei rapporti con le genti dei paesi coloniali (in Congo belga *in primis*) sarà oggetto di critica⁹⁰, e sebbene si fosse aperto un varco all’abolizionismo soltanto a seguito dei dirompenti cambiamenti richiesti dalla rivoluzione industriale e per l’assenza di una valida giustificazione morale allo schiavismo (nell’ipotesi di French)⁹¹, questo trionferà ma, come ci dimostra il caso africano, dando il via a una occupazione sistematica, non di rado dietro alla giustificazione di liberare il continente dagli schiavisti⁹².

Secondo il Forum, le conseguenze della dottrina della scoperta, non rinnegata, ricadono ancora sui popoli indigeni, ancorché gli Stati cui appartengono siano ormai indipendenti e nonostante le sue basi eurocentriche, religiose e razziali siano da tempo tema di discussione: dalle perduranti violazioni di pratiche culturali, alla recidiva indifferenza rispetto a valori ed espressioni spirituali, dal mancato

⁹⁰ J.E. Robins, *Slave Cocoa and Red Rubber: E. D. Morel and the Problem of Ethical Consumption*, in *Comparative Studies in Society and History*, No. 3, 2012, 592-611.

⁹¹ H.W. French, *L’Africa e la nascita del mondo moderno*, cit., 185-187.

⁹² Si veda ad esempio E. Augusti, *Questioni d’Oriente: Europa e Impero Ottomano nel diritto internazionale dell’Ottocento*, Edizioni scientifiche italiane, 2013. Di particolare interesse per i fini di questo saggio, e a sintetica dimostrazione del ricorrere delle medesime tematiche lungo tutto il percorso evolutivo del diritto internazionale, è anche la recensione di Antonio M. Morone al volume. Morone rileva come, al fine di universalizzare il diritto internazionale, si sia ricorsi a un principio di responsabilità internazionale attraverso la manipolazione della statualità dell’Impero ottomano grazie ai canoni della cosiddetta civiltà e di come si ritenesse che «Un eccesso d’ingiustizia e crudeltà davanti alla civiltà europea [dava] desse il diritto a un intervento legittimo» (p. 332). «Il processo di semplificazione e riduzione della pluralità giuridica pre-contemporanea – rimarca il recensore – fu infatti la premessa logica di quell’unilateralismo occidentale alla base del secolo breve del colonialismo che può collocarsi idealmente dal Congresso di Berlino del 1878 al 1960, il cosiddetto anno dell’Africa. Dall’intervento riformatore all’occupazione coloniale il passo fu breve. Il diritto si qualificò come uno dei principali saperi coloniali e la finzione giuridica della responsabilità internazionale servì più i piani coloniali che non le aspirazioni dei popoli [...]. Nella tensione tra ingerenze esterne e riforme interne si riassume la posta in gioco del confronto tra Oriente ed Occidente. Le minoranze cristiane presenti nell’Impero ottomano rappresentarono attraverso il sistema delle capitolazioni la maggiore leva di ingerenza delle potenze europee: si passò così «dalla cristianità come paradigma escludente, alla civiltà come paradigma parzialmente includente [...] ma allo stesso tempo snaturante». A.M. Morone, *Questioni d’Oriente. Europa e Impero ottomano nel Diritto internazionale d’Ottocento* di Eliana Augusti, in *Il Politico*, Nuova Serie, No. 1, 2014, 213.

riconoscimento e risarcimento almeno morale delle sofferenze subite, alle espropriazioni di terre e risorse in continue, sistematiche violazioni dei diritti umani dei popoli indigeni, traspare l'irrisolto nodo del principio primario che ha consentito un continuo status di subalternità. La decadenza “naturale” di determinati principi superati per la pressione del nuovo che avanza, si trasforma in oblio in chi li ha esercitati, ma non cancella gli strascichi in chi subisce e riconosce su di sé gli effetti del mancato ripudio.

Nel 2012, nel corso di quell’importante occasione, specificatamente additando la persistente influenza della *doctrine of discovery* nei Paesi del Sud del mondo, il discorso è esploso oltre i confini delle terre su cui si è concentrato il dibattito relativo alla sua liceità, ovvero, *in primis*, nei confronti degli autoctoni delle Americhe ed è stato finalmente esteso ai diritti sulla terra ovunque, Africa inclusa. Tra i vari relatori, si è espressa Agnes Leina, dell’Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, che ha confermato che la sua delegazione avrebbe esortato tanto l’UNFPII che il Relatore speciale per i diritti umani e le libertà fondamentali dei popoli indigeni a tenere una sessione di dialogo speciale con la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli per studiare l’importanza del caso costituzionale di Richtersveld e il cosiddetto problema della *terra nullius* che ha ispirato la discriminazione legale in tutta l’Africa⁹³. Ha inoltre confermato disponibilità per una collaborazione attiva al fine di identificare i problemi specifici affrontati dai popoli indigeni nomadi in relazione alla proprietà della terra e delle risorse naturali, come risultato del principio della *terra nullius* e dei pregiudizi legati a esigenze agricole e di sedentarizzazione nella legislazione e nelle costituzioni coloniali e post-coloniali, raccomandando che tale impegno fosse svolto in cooperazione con la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e con lo United Nations Development Programme (UNDP). Il risultato finale di tale sessione sarebbe stato uno studio d’ampio respiro sulla situazione dei popoli dell’Africa, che consideri l’impatto dei principi che hanno portato per lungo tempo alla confisca delle terre da parte delle potenze coloniali. Poiché la maggior parte delle popolazioni indigene in Africa erano utenti mobili della terra, non erano stati in grado di dimostrare di essere residenti permanenti sulle loro terre, pur avendone usato o avendole vissute per secoli, il che è di particolare rilevanza nel contesto di un’attitudine liberista che – irriguardosa delle reali possibilità dei possessori – tende a favorire processi di titolarizzazione

⁹³ Richtersveld Community and Others v Alexkor Ltd and Another 2003 (6) SA 104 (SCA), 2003 Case 488/2001. Il caso sottoposto nel 2001 alla Corte Costituzionale sudafricana, Alexkor vs Richtersveld Community, ha visto la comunità di Richtersveld presentare una richiesta di ripristino della sua terra ancestrale in base alla legge sulla restituzione dei diritti fondiari, che impegna il governo su mandato costituzionale. Ricorrente era la società mineraria Alexkor, che aveva un interesse nelle miniere diamantifere nella regione. Aspetto rilevante del caso è stata l'affermazione della comunità di aver utilizzato la terra in base al diritto consuetudinario, il che è stato confermato tanto dalla Corte Suprema d'Appello che dalla Corte Costituzionale, portando alla restituzione dell'area alla comunità nama.

della terra. Il precedente del caso *Alexkor Ltd v Richterveld*, secondo Leina, avrebbe avvantaggiato il Forum nel rimarcare l'importanza delle tradizioni e delle culture indigene nel contesto dei diritti e della gestione della terra⁹⁴.

In quello stesso consesso, anche il *Caucus san* (popolazione discendente dai più antichi occupanti dell'Africa, ora concentrati nell'Africa australe), tramite il suo rappresentante, Job Morris, è intervenuto ricordando come, ad esempio, le comunità san avessero ripetutamente chiesto il riconoscimento dei propri diritti sulla terra e sulle risorse in ogni spazio a dispetto delle categorie ormai riconosciute in quella regione quali demanio, terre commerciali o comunitarie, per non dire di riserve naturali e aree attualmente in gestione ai Ministeri dell'ambiente a tutela della fauna selvatica che, per ciò stesso, ne escludeva automaticamente la richiesta⁹⁵. Come altri, anche i san hanno sollecitato allora una consultazione da parte di un gruppo di studiosi, con expertise tale da permettere loro di capire gli effettivi diritti dei popoli indigeni violati nei loro territori e i possibili strumenti legali per una qualche rivendicazione anche valutando i correnti progetti di sviluppo, compresi quelli che comportano l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse estrattive. Questo al fine di contestare ogni trasferimento involontario dalle aree protette, inclusi parchi nazionali, o riserve di caccia. Morris riportava allora come altri popoli africani avessero da tempo rifiutato la dottrina della scoperta, avendo vissuto nel continente africano per milioni di anni e occupando e utilizzando ogni habitat del continente prima dell'arrivo degli europei e ha quindi invitato i governi dell'Africa australe, la Comunità regionale Southern Africa Development Community (SADC) e l'African Union (AU) a riconoscerne il ruolo quali «amministratori e custodi della Terra»⁹⁶.

8. Conclusioni

Secondo L'Osservatore Romano: «Senza mezzi termini, il magistero della Chiesa sostiene il rispetto dovuto a ogni essere umano. La Chiesa cattolica ripudia quindi quei concetti che non riconoscono i diritti umani intrinseci dei popoli indigeni, compresa quella che è diventata nota legalmente e politicamente come 'dottrina della scoperta'»⁹⁷.

⁹⁴ 'Doctrine of Discovery', Used for Centuries to Justify Seizure of Indigenous Land, Subjugate Peoples, Must Be Repudiated by United Nations, Permanent Forum Told, Economic and Social Council, Deof Public Information, Permanent Forum on Indigenous Issues, Eleventh Session, 3rd & 4th Meetings, in HR/5088, 8 maggio 2012.

⁹⁵ Fra i testi che ne trattano si rimanda al saggio di M. Sapignoli, *The Struggle to "be San": Indigenous peoples and access to land and resources in Southern Africa*, in C. Fiamingo (a cura di), *Problems and Progress in Land, Water and Resources Rights*, Altravista, 2016, 209-234 e al volume della stessa autrice *Hunting Justice: Displacement, Law, and Activism in the Kalahari*, Cambridge University Press, 2018.

⁹⁶ 'Doctrine of Discovery', Used for, cit.

⁹⁷ La "dottrina della scoperta", cit.

Certo, il magistero indotto dai comportamenti della Chiesa di allora non corrisponde al magistero di oggi, ma questo non significa che non fosse da ritenersi tale, allora.

Nello spiegarne la rilevanza, diverse testate di approfondimento culturale sono state brevemente alle prese con questo importante passo, che rientra in un filone di riconoscimento degli errori del passato, intrapreso dai Papi dall'epoca della decolonizzazione, dal Concilio Vaticano II in poi⁹⁸, fino alle dichiarazioni di Giovanni Paolo II, dapprima nel corso del viaggio in Senegal nel 1992 e, quindi, nel corso del Giubileo del 2000, nel condannare la schiavitù come “intrinsecamente dannata”: concetto ribadito anche ai tempi della fallimentare World Conference Against Racism (WCAR) tenutasi a Durban nel 2001, quando ci si aspettava che tutti i cosiddetti “grandi della terra” avrebbero dato lo scossone necessario a cambiare decisamente rotta. Nonostante le speranze disattese a causa di gravi astensioni dalla sottoscrizione del documento finale proprio da parte dei Paesi già colonizzatori e degli USA, i cui stati massimamente hanno usufruito dello schiavismo, va ammesso come la Conferenza mondiale contro il razzismo di Durban del 2001 sia comunque stata il punto di partenza di un'intensa riflessione sulle ridotte possibilità e sul razzismo che in tutto il mondo colpiscono le cosiddette PAD (persone di discendenza africana/*People of African Descent*). La dichiarazione finale ricorda come queste siano state vittime di razzismo, discriminazione razziale e schiavitù per secoli e come nel corso della storia siano stati negati loro sistematicamente un gran numero di diritti, fino ad oggi⁹⁹. Azioni del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite hanno portato alla creazione di un gruppo di esperti in materia che, nel 2012, ha proposto di istituire un decennio espressamente dedicato alle persone di discendenza africana (2015-2024). Dal canto suo, il CERD (Comitato ONU incaricato di vigilare sul rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale), ha emanato una raccomandazione generale (n. 33/2009) sull'attuazione del programma d'azione seguito a Durban 2001, glissata nel corso del rinnovo della Conferenza, edizione 2009, e quindi affrontata nell'edizione del 2011¹⁰⁰, dove si è

⁹⁸ Indetto il 25 dicembre 1961 e inaugurato l'11 ottobre 1962 da Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II fu continuato alla morte di questi (3 giugno 1963) da Paolo VI fino alla chiusura, occorsa l'8 dicembre 1965.

⁹⁹ Si consideri anche l'estrema difficoltà per cittadini di Stati dell'Africa subsahariana nell'ottenere un visto d'ingresso per la Svizzera o i Paesi dell'area Schengen. In merito alle perduranti discriminazioni in Europa si veda il report della Eu Fundamental Rights Agency / FRA: *Being Black in the EU: Experiences of people of African descent*, 2023, in <https://unipd-centrodirittiunani.it/en/news/FRA-new-report-Being-Black-in-the-EU-Experiences-of-People-of-African-Descent/6776>.

¹⁰⁰ Trattasi della Durban Review Conference, nome ufficiale della United Nations World Conference Against Racism (WCAR) del 2009, svolta dal 20 aprile, presso la sede dell'ONU di Ginevra. Ne seguiranno altre due: Durban II, del 22 settembre 2011 e Durban III, del 22 settembre 2021, entrambe svoltesi a New York: tutte indistintamente hanno visto una serie di boicottaggi e proprio dai “grandi della terra” e anche dall'Italia, peraltro mai discusso apertamente.

prodotta una nuova raccomandazione generale (n. 34/2011), intitolata *Racial Discrimination against People of African descent*. La situazione delle persone di discendenza africana è giudicata molto negativamente in questo documento, anche perché si è compreso come il solo fatto che colonialismo e schiavitù siano stati possibili continui a condizionarle. Non a caso si parla di «discriminazione strutturale», in quanto africani e afrodescendenti sono discriminati ancora, scontando le situazioni di svantaggio accumulate dal passato che li fanno spesso rientrare tra i gruppi di popolazione più poveri e avere accesso limitato alla partecipazione pubblica e ai processi decisionali¹⁰¹.

Come ogni riferimento alla disuguaglianza, alle sue origini e persistenza sia evitato ad arte lo dimostra anche ora la scarsa divulgazione della reiezione della dottrina della scoperta sotto il pontificato di Francesco, che sembra aver destato momentaneo scalpore ma punta eco, rispetto alla sua effettiva portata, addirittura da parte della Chiesa stessa. Un tale passo era atteso, dopo la visita del Papa in Canada e il suo atto di contrizione di fronte alle Prime Nazioni – in pieno revival della campagna #BLM – che, nel corso della celebrazione della Messa avevano esibito in prima fila lo striscione «*Rescind the Doctrine*». Un cedimento parziale quello del Vaticano, a fronte della loro pretesa del riconoscimento del coinvolgimento della Chiesa nel crimine di genocidio e a fronte delle esortazioni a dar loro soddisfazione da parte di Trudeau, Primo Ministro canadese che sminuisce la ricusazione della dottrina della scoperta quale punto d'inizio e non d'arrivo. Nella Nota congiunta non si ammette alcun crimine di genocidio, infatti, sebbene su questo punto insistessero proprio le comunità indigene canadesi. Non spiegato compiutamente, questo silenzio sarà interpretato come una ricusazione e non preparerà nemmeno le coscienze dell'ecumene occidentale a comprenderne la necessità e a capire l'urgenza di un ribaltamento di prospettiva di cui una tale decisione, solo apparentemente anacronistica, sembra premessa. Quella dottrina è alla radice della legittimazione dello sproporzionato sdoppiamento del mondo – mutuando Mastrojeni – tra i produttori del 70% dei beni finiti e i controllori del 70% della terra e risorse naturali relative¹⁰². I principi latenti a sottendere questa biforcazione sono quelli di *terra nullius* e schiavitù naturale, e rivivono in quella dottrina matrice. Con la forza del meme che esistano popoli nati per asservirsi ad un mondo “primo” si persiste e si riproduce la citata *unspeakable abyssal line*: un concetto invisibile, egemonico, delineato lungo gli ultimi cinque secoli a dividere il Mondo sui due fronti. Gli “universalismi del Nord” sono incardinati sulle realtà da questo lato della frontiera, lasciando invisibile ciò e chi ci sia oltre, dall'altra parte. Una siffatta esclusione – afferma Sousa Santos – è tale che: «Ciò che accade lì non compromette l'universalità delle nostre idee, [...] perché le persone che

¹⁰¹ Si veda la pagina dedicata ai *Vulnerable groups* del sito delle Nazioni Unite e relative sottosezioni: <https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups/people-of-african-descent>.

¹⁰² Tavola rotonda *Transizione ecologica e Sud del mondo*, nel corso della *Giornata della transizione ecologica: l'Italia verso il 2030. Scelte urgenti per un domani vicino, tra sostenibilità e responsabilità*, Università degli studi di Milano, 23 novembre 2023.

vivono lì non contano come esseri umani nella moderna comprensione dell’umanità»¹⁰³. O, in parole ancor più esplicite, la persistente concezione occidentalocentrica dell’umanità è coerente con il suo contro-concetto di subumanità: «un insieme di gruppi umani che non sono pienamente umani, siano essi schiavi, donne, popoli indigeni, lavoratori migranti, musulmani¹⁰⁴». È quell’«umanità di scarto» che denuncia da tempo Papa Bergoglio¹⁰⁵. Non fosse vero, non potremmo tollerare di ridurre a “clandestini” o considerare degni di tortura e vendita per mano dei nostri alleati – non più nel nome di Cristo, ma della preservazione del decadente Occidente –, quanti dal Sud del mondo pretendano di cercare una vita migliore al Nord e nel negare loro la protezione che meriterebbero, spinti da condizioni climatiche, economiche, politiche e sociali improvvise. Se non attribuendo loro un’inferiorità naturale a vantaggio dell’utilitarismo più bieco, non sarebbe ammissibile che per la soddisfazione dei nostri desideri e capricci di moda o assecondando emergenze energetiche ed esigenze di produzione tecnologica del Nord globale, si stringano accordi con leadership del Sud di questo mondo che garantiscono lo sfruttamento delle terre e delle risorse acquifere delle rispettive nazioni, o cedendo il controllo su acque e fondali marini a discapito delle esigenze produttive e di accesso al cibo della propria popolazione; o di uomini, donne e bambini nell’estrazione non garantita e certificata di materie prime anche pericolose come l’uranio o il cobalto, per le esigenze energetiche del Nord; o nella confezione di jeans sdruciti grazie a sostanze tossiche, illegali alle nostre coordinate e altre follie, salvo pretendere poi *corporate responsibility* o, in generale, certificazioni del rispetto di criteri di sostenibilità nelle sedi internazionali.

È una “linea abissale” che assume forme concrete nei muri elevati a separare i Nord dai Sud: un processo triplice nella filosofia di denuncia di Achille Mbembe¹⁰⁶. Il filosofo camerunese ravvisa tre mega processi contemporanei a concorrere a quel

¹⁰³ B. de Sousa Santos, *Epistemologies of the South and the future*, in *From the European South 1*, 2016, 7-29.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ Il primo riferimento esplicito alla «cultura dello scarto» risale a un discorso pronunciato da Papa Francesco il 16 maggio 2013. A soli due mesi dalla sua elezione al Soglio pontificio, nel rivolgersi ai nuovi ambasciatori di Kyrgyzstan, Antigua e Barbuda, Lussemburgo e Botswana, accreditati presso la Santa Sede, Papa Francesco così si esprimeva: «La crisi mondiale che tocca la finanza e l’economia sembra mettere in luce le loro deformità e soprattutto la grave carenza della loro prospettiva antropologica, che riduce l’uomo a una sola delle sue esigenze: il consumo. E peggio ancora, oggi l’essere umano è considerato egli stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo incominciato questa cultura dello scarto. Questa deriva si riscontra a livello individuale e sociale; e viene favorita!». Il discorso viene ripreso il 5 giugno di quello stesso anno nel corso dell’udienza generale del mercoledì: «Uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo: è la “cultura dello scarto”. Se si rompe un computer è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante persone finiscono per entrare nella normalità. [...]. Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti. Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti». Si veda I. Piro, *No alla «cultura dello scarto»*, in *L’Osservatore Romano*, 30 settembre 2023.

¹⁰⁶ A. Mbembe, *Bodies as borders*, in *From the European South*, 2019, 5-18.

che definisce un *planetary entanglement* e nel suo opposto fatto di recinti, contrazione, contenimento, accampamenti o carcerazioni¹⁰⁷: I. la sovranità corporativa d'inizio XXI secolo¹⁰⁸; II. un pervasivo regime di velocità computazionale¹⁰⁹; III. la dialettica dell'*entanglement* e della separazione¹¹⁰. Si erige così un sistema di fratture fisiche attraverso muri e fortificazioni, cancelli ed enclave al fine di preservare le identità, gestire il rischio e garantire la sicurezza. Da semplici linee di demarcazione che separano entità sovrane distinte, i confini danno il nome alla violenza organizzata che è alla base sia del capitalismo contemporaneo che del nostro ordine mondiale¹¹¹. Non sono più una serie di punti nello spazio, ma funzione della divisione dello spazio, della delocalizzazione e della recinzione a protezione della ricchezza, garantiti dall'alleanza fra potere militare, industriale e tecnologico e gestiti da élite corporative. La frammentazione dei territori e degli spazi produce così corpi confinanti: il corpo in movimento di masse indesiderate di popolazione, come dimostra la tensione fra Africa ed Europa¹¹².

Ulteriori, coraggiosi passi e azioni concrete sono dunque necessari per estendere una presa di coscienza profonda della posta in gioco e pervenire a rapporti equi col resto del mondo, una volta decolonizzate, finalmente, le menti. Non mancano iniziative ufficiali e globali, e molto ci si aspetta in questo Decennio internazionale per le persone di discendenza africana¹¹³. Soltanto per menzionare le iniziative ONU più recenti, il 19 settembre 2023, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha presentato una relazione sottoscritta dal Segretario

¹⁰⁷ *Idem*, 10.

¹⁰⁸ *Idem*, 6.

¹⁰⁹ *Idem*, 7.

¹¹⁰ *Idem*, 8.

¹¹¹ *Idem*, 9.

¹¹² *Idem*, 15 e ss.

¹¹³ Il 31 agosto viene celebrata la Giornata Internazionale per le Persone di Discendenza Africana, per celebrare la diversità del patrimonio e della cultura degli afrodiscenti e il loro contributo nelle nostre società a dispetto del perdurante razzismo e di discriminazioni radicate e sistemiche. L'ONU si è fatta carico di chiedere il pieno rispetto dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, e di tutelare gli afrodiscenti da ogni violazione di tali diritti e di pretendere scuse e risarcimenti formali per i gravi torti subiti a causa della schiavitù e del colonialismo. All'indomani delle celebrazioni del 16 aprile 2024 (Press Release / Secretary-General Statements and Messages, SG/SM/22192 16 April 2024, in <https://press.un.org/en/2024/sgsm22192.doc.htm>) ci si chiede quali effettivi progressi siano stati compiuti rispetto alle esortazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, nell'agosto di due anni fa. Si veda, infatti, l'agenzia di stampa in merito al discorso pronunciato il 21 agosto 2022, nell'introdurre la prima sessione del Forum Permanente per le Persone di Discendenza Africana, che sarebbe occorsa il dicembre successivo. Qui insisteva a che il Gruppo di lavoro intergovernativo sull'effettiva attuazione della Dichiarazione e del Programma d'Azione di Durban redigesse una dichiarazione delle Nazioni Unite sulla promozione e il pieno rispetto dei diritti umani delle persone di origine africana, per liberare tutte le società dalla piaga del razzismo. Press Release, Secretary-General Statements and Messages, SG/SM/21422, 23 August 2022 *“Humanity Must Continue Speaking Up Loudly to End Racial Superiority, Discrimination against People of African Descent, Secretary-General Urges in Observance Message”*, in <https://press.un.org/en/2022/sgsm21422.doc.htm>.

ONU, Guterres (A/78/317), raccomandando concrete forme di riparazione da parte degli ex colonizzatori, tra scuse pubbliche, piani di educazione e sensibilizzazione, restituzioni e risarcimenti, seguendo le indicazioni degli afrodescendenti. Contemporaneamente, nella settimana dal 19 al 26 settembre scorso, si è svolto a New York il Dibattito generale della 78ma sessione dell'Assemblea generale nel corso del quale i delegati di Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Ghana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago e Venezuela hanno chiesto riparazioni per il colonialismo denunciando il genocidio degli autoctoni, la tratta atlantica, lo schiavismo, l'imperialismo e il neocolonialismo. Alla fine di ottobre, sempre a New York, si sono svolte le riunioni della Terza commissione sulle Questioni sociali, umanitarie e culturali della 78ma sessione dell'Assemblea generale ONU: le richieste di riparazioni a seguito della colonizzazione e la giustizia riparativa per le persone di discendenza africana hanno campeggiato tra i temi al centro del dibattito¹¹⁴.

Oltre alle istanze provenienti da diverse commissioni istituite in America Latina¹¹⁵, un passaggio clamoroso, in ordine di tempo, lo si è avuto l'8 giugno 2023, con la presentazione alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) del *Rapporto sulle riparazioni per la schiavitù transatlantica nelle Americhe e nei Caraibi*, preparato dal Brattle Group per l'Università delle Indie Occidentali e dall'American Society of International Law, da parte di un giudice, membro della ICJ, Patrick Robinson, per conto dei membri della Comunità dei Caraibi (CARICOM). Nel rapporto si stimano i risarcimenti dovuti per la schiavitù transatlantica intorno ai 131 trilioni di dollari¹¹⁶. Tra il 14 e il 17 novembre 2023 si è tenuta la Conferenza sulle riparazioni di Accra, alla presenza delle massime autorità del Paese e dell'Unione Africana (UA), oltre che di primi ministri di alcuni stati africani, delle Barbados e, significativamente, del Segretario Generale della CARICOM, Carla Barnett. A conclusione, è stato approvato il Proclama di Accra sulle riparazioni, che prevede l'istituzione da parte dell'UA d'un Comitato di Esperti sulle Riparazioni, di un Fondo Globale per le Riparazioni e di un Inviato Speciale per le Riparazioni per gli

¹¹⁴ E. Amadasun, *Group optimistic as UN advances debate on colonialism reparations*, in *Nigerian Observer News*, 23 novembre 2023. Per restare aggiornati su tali iniziative, in Italia è stata istituita l'Associazione "Colonialism Reparation", con sede a Torino, che mantiene focalizzati i propri database sulle iniziative correnti.

¹¹⁵ Nell'autunno scorso, il Presidente del Venezuela Nicolás Maduro, ha chiesto alla CELAC la creazione di una "Commissione per la Verità Storica del Colonialismo e per la Riparazione di tutta l'America Latina e dei Caraibi", e la Vice Presidente della Colombia, Francia Márquez, ha inaugurato la "Commissione Nazionale Intersetoriale per la Riparazione Storica", con l'obiettivo di superare gli effetti del razzismo, della discriminazione razziale e del colonialismo nelle minoranze etniche del Paese.

¹¹⁶ P. Robinson, *Introduction of the Report on Reparations for Transatlantic Chattel Slavery in the Americas and the Caribbean*, 2023, in <https://www.inafricara.com/wp-content/uploads/2023/06/Speech-at-Brattle-Report-Launch-Event.pdf>.

Africani¹¹⁷, finalizzato alla costituzione di un partenariato transcontinentale con la CARICOM e la diaspora africana «per l'esplorazione di opzioni legali e giudiziarie per le riparazioni con la creazione di un Gruppo di Riferimento Giuridico, per il rimpatrio dei resti e la restituzione dei manufatti culturali africani e per lo svolgimento regolare della Conferenza Internazionale sulle Riparazioni»¹¹⁸.

Dunque, il ripudio della dottrina della scoperta avviene mentre il dibattito su riparazioni e restituzioni è in atto da tempo e le temute richieste di riparazione, che han fatto fallire il vertice di Durban del 2001, si vanno accumulando e, a fronte di sporadici progetti di trasferimento di beni e reperti dai musei e dalle università agli stati depredati, la richiesta sembra farsi perentoria e ufficiale. Non ne va sminuita la portata, perché richiama un significativo cambiamento strutturale. Questo sarà possibile solo con un impegno maggiore da parte degli stati, non tanto nel nome di un “compenso produttivo” – come temuto dagli Herero, che ricusano l'ingerenza dello Stato che ha preteso dal governo tedesco un compenso monetario e in progetti di sviluppo, rispetto al genocidio coloniale del 1904-1907 – ma nel senso auspicato da Achille Mbembe, che sostiene: «If we don't rehabilitate reason, we will not be able to fix our broken world»¹¹⁹. È il cambiamento strutturale invocato da quel «Never, never, never again» pronunciato con tono perentorio nel 1990 dal futuro presidente sudafricano Nelson Mandela, in monovisione, all'indomani della sua scarcerazione¹²⁰. La portata globale della lotta antiapartheid fa di questa asserzione, originata da una delle più lunghe esperienze coloniali ammesse e conclamate, un monito valido, e non solo limitatamente alla realtà sudafricana, ma da intendersi indirizzato ad ogni disegno di ispirazione coloniale che, peraltro vediamo incoerentemente sussistere. Non a caso, va letto in questa chiave il deferimento di Israele di fronte alla ICJ a rispondere di atti genocidari da parte del Sudafrica. Un tale coraggio, in contrasto aperto rispetto ad un Occidente che si trincera dietro all'insostenibile equazione tra la giusta opposizione alle prolungate forme di oppressione coloniale esperite da Israele e i massacri quotidiani, sproporzionati rispetto all'attacco del 7 ottobre, e l'anti-semitismo, nasce dall'esperienza coloniale e di colonialismo interno sudafricano, col suo corollario di crimini di massa sofferti nel corso del regime di apartheid, che ha consentito di riconoscerne la matrice nell'esperienza israelo-palestinese¹²¹. Peraltro, il Sudafrica è sostenuto da un ampio

¹¹⁷ *Accra Proclamation on Reparations*, International Conference on Building a United Front to Advance the Cause of Justice and Reparations to Africans, 14 to 17 November 2023, Accra, Ghana, <https://au.int/en/decisions/accra-proclamation-reparations>.

¹¹⁸ *Colonialism Reparation*, Newsletter 01/24 - Africa and the Caribbean ask for reparations, in <https://www.colonialismreparation.org/en/>.

¹¹⁹ A. Mbembe, *If we don't rehabilitate reason, we will not be able to fix our broken world*, in *Mail & Guardian*, 9 maggio 2019.

¹²⁰ Il discorso è riprodotto sul portale SaNews: *Nelson Mandela's inauguration speech as President of SA* (10 maggio 1994), 10 maggio 2018, <https://www.sanews.gov.za/south-africa/read-nelson-mandelas-inauguration-speech-president-sa>.

¹²¹ *Application instituting proceedings in the name of the Republic of South Africa against the State of Israel*, 28 dicembre 2023, in <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf>.

numero di stati non-occidentali, sin dal deferimento di Israele alla International Criminal Court (ICC), di poco precedente e supportato viepiù ora, in quest'ultima disperata difesa delle vittime civili palestinesi, addirittura riesumando il Movimento dei Paesi Non Allineati (mai morto, ma certo latente), configurando così quel riallineamento delle realtà colonizzate nel passato e accomunate dal fenomeno neocoloniale presente, che non si vedeva dai tempi della Conferenza di Bandung del 1955.

Di recente, assieme all'invito a partecipare a una tavola rotonda, nel contesto del Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN), *Reacting to mass violence: Acknowledgement, denial, narrative, redress*, di cui sono parte, mi è stato chiesto di rispondere al quesito: «È il colonialismo rimediabile?». La risposta è un fermo «No», almeno fintanto che il colonialismo continuerà a essere esercitato nelle più diverse forme, sia attraverso occupazioni militari, sia sottraendo, con pressioni economiche di alterna natura, la disponibilità di risorse a chi effettivamente le possieda, in aperto dispregio delle istanze di autodeterminazione dei popoli e delle minoranze, e mentre assistiamo, poi, a una sistematica deresponsabilizzazione degli Stati che collaborino a tale spoliazione o ne beneficino¹²².

Riparazioni monetarie e restituzione di reperti e spoglie fanno parte di un processo di ammenda che nulla vale se non è corroborato da profondi cambiamenti sociopolitici e di relazione fra le diverse realtà statuali e organizzative regionali. Occorre peraltro una ricostruzione e una divulgazione permanente dei processi storici di dominio e prevaricazione, anche coraggiosamente riscrivendo i libri di storia¹²³, al fine di (in)formare le giovani generazioni a che li riconoscano e, senza farsi influenzare da pregiudizi ideologici di sorta, non permettano loro di riprodursi mai, siano esse pratiche di sottomissione diretta e di sfruttamento, ma anche di supporto indiretto a soggetti giuridici internazionali che praticino colonizzazione e/o schiavismo in qualsiasi forma.

Ringraziamenti

L'A. desidera ringraziare per la lettura critica della prima versione e per i preziosi consigli di lettura Eliana Augusti, docente di Storia del diritto medievale e moderno e di Storia del diritto pubblico dell'Università del Salento; Roberto Cammarata, docente di filosofia politica e Angelica Bonfanti, docente di diritto internazionale dell'Università degli studi di Milano. Ringrazia, inoltre, le colleghi co-direttrici della Rivista *NAD*, Elisa Giunchi e Marzia Rosti per l'accurata *review* interna e, in particolare, la collega Rosti per i preziosi consigli di lettura in merito alla storia dell'America Latina. Desidera ringraziare inoltre i revisori ignoti per i preziosi consigli di lettura che hanno ancor più arricchito le diretrici

¹²² C. Fiamingo, *Colonialism: The 'perfect crime' relentlessly reproducing its victims*, in *QIL*, No. 103, 2024 (in corso di pubblicazione).

¹²³ Un valido esempio, e d'apprezzabile tempismo, è il recente citato volume di H.W. French, *L'Africa e la nascita del mondo moderno*, cit. (n. 46 *infra*) che tenta con successo di spostare il baricentro della narrativa occidentale, in una disamina della storia coloniale e della tratta dalle sue premesse, quali motori della modernità.

Nuovi Autoritarismi e Democrazie:
Diritto, Istituzioni, Società

di ricerca. Naturalmente, l’A. s’assume la piena responsabilità delle proprie scelte, opinioni e di eventuali inesattezze. I link alle pubblicazioni digitali sono stati verificati nel gennaio 2024. Questa pubblicazione è correlata a e ha beneficiato in parte dei fondi relativi al PRIN 2017 *Reacting to mass violence: Acknowledgment, denial, narrative, redress* e in parte dei fondi del PSR 2021: *La memoria pubblica contesta: conflitti, violenza organizzata e pratiche della memoria nello spazio pubblico. Un’analisi di caso* e rientra nelle tematiche di entrambi i progetti.